

DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA

CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ ***Criteri di Gestione Obbligatorii***

REGG. CE n. 1782/2003 e 796/2004
e successive modifiche e integrazioni

Campi di condizionalità

Ambiente (Atti A1 – A5);
Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali (Atti B9 – B15)
Benessere degli animali (Atti C16 - C18)

Specifiche Tecniche

campagna 2007

emissione n° 1.2 del 8 gennaio 2008

INDICE

1	INTRODUZIONE AL CONTROLLO DEL RISPETTO DEI CGO	4
1.1	APPLICABILITÀ DEGLI ATTI E DEI CONSEGUENTI CGO	7
1.2	TIPOLOGIE DI AZIENDE E ADEMPIMENTI SPECIFICI	9
1.2.1	Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli Uccelli selvatici	9
1.2.2	Atto A2 – Aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose in relazione all'inquinamento delle acque sotterranee	9
1.2.3	ATTO A3 – Aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione	10
1.2.4	ATTO A4 - Aziende Agricole situate nelle aree vulnerabili da nitrati	10
1.2.5	Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, concernente la conservazione degli Habitat	10
1.2.6	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE – prodotti fitosanitari	11
1.2.7	Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 - sicurezza alimentare	11
1.2.8	Atti di competenza veterinaria	12
	Atto B10 – Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	12
	Atto B12 – Regolamento (CE) 999/2001 – encefalopatie spongiformi	12
	Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE – afta epizootica	12
	Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE – malattia vescicolare dei suini	12
	Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE – febbre catarrale degli ovini	12
	Atto C16 – Direttiva 91/626/CEE – protezione dei vitelli	12
	Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE – protezione dei suini	12
	C18 – Direttiva 98/58/CEE – protezione degli animali negli allevamenti	12
2	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	13
2.1	NORMATIVA COMUNITARIA	13
2.2	NORMATIVA NAZIONALE	13
2.3	DISPOSIZIONI AG.E.A.	13
3	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ	14
3.1	SCHEMA DEL PROCESSO DI CONTROLLO	14
3.2	LIVELLI DI RESPONSABILITÀ	16
3.3	FIGURE PROFESSIONALI INCARICATE DEI CONTROLLI	16
3.4	CONTROLLI DI QUALITÀ	17
4	FASI DI LAVORO	18
4.1	ATTIVITÀ PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI CONTROLLO	18
4.1.1	Preavviso	18
4.2	PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI NECESSARI AL CONTROLLO IN LOCO	19
4.3	ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DEI CGO PRESSO LA SEDE AZIENDALE	20
4.3.1	Riconoscimento del rappresentante aziendale	20
4.3.2	Presentazione al rappresentante aziendale della procedura di controllo	20
4.3.3	Compilazione del quadro C della relazione di controllo (scheda introduttiva – mod. ReCO_2)	20
4.3.4	Verifica del rispetto degli impegni aziendali rispetto agli Atti applicabili (verifica documentale e oggettiva) – compilazione delle check-list;	23
4.4	ESECUZIONE DELLE RIPRESE FOTOGRAFICHE	39

4.5	PRESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI	39
4.6	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO	40
5	ACQUISIZIONE DATI SU SOFTWARE SITICONVOCA	41
6	STAMPA ED INVIO AI PRODUTTORI DEI VERBALI CONTENENTI L'ESITO DEI CONTROLLI	41
6.1.	CONSEGNA DEI VERBALI ALLE AZIENDE A CAMPIONE TRAMITE GLI UFFICI PROVINCIALI DEI CAA	41
7	ARCHIVIAZIONE E CONSEGNA AD AGRISIAN DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI.	42
8	ALLEGATI	43
	ALLEGATO 1 - FAC-SIMILE TELEGRAMMA DI PREAVVISO PER VISITA IN AZIENDA	44
	ALLEGATO 2 - RELAZIONE DI CONTROLLO	45
	ALLEGATO 3 - ELENCO DELLE AZIENDE OGGETTO DI VERIFICA (TRACCIATO FILE)	54
	ALLEGATO 4 – ATTO A4 – TABELLA PER IL CALCOLO DELLA QUANTITÀ DI LIQUAMI PRODOTTI IN FUNZIONE DELLA CONSISTENZA ZOOTECNICA	55
	ALLEGATO 5 - NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVA ALLE INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL CORSO DELLA PRESENTAZIONE AL RAPPRESENTANTE AZIENDALE DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO	58
	ALLEGATO 6 – MODELLO “C1” - CONFERIMENTO D'INCARICO	63
	ALLEGATO 7 – MODELLO PER LA TRASMISSIONE AI CAA DEI VERBALI DELLE AZIENDE OGGETTO DI CONTROLLO	64

1 Introduzione al controllo del rispetto dei CGO

Con il Reg. (CE) 1782/03 sono state stabilite le norme relative ai regimi di sostegno diretto ed individuati alcuni regimi di aiuti a favore dei produttori agricoli.

Tra le disposizioni generali (Titolo II), nel citato Regolamento è stato fissato l'obbligo, per l'agricoltore beneficiario di pagamenti diretti, del rispetto delle norme relative alla condizionalità (capitolo I art. 3 paragrafo 1), individuate nell'applicazione dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO di cui all'allegato III) e nel mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA di cui all'allegato IV).

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Reg. (CE) 796/2004 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni.

I Criteri di Gestione Obbligatoria si riferiscono ai campi di condizionalità relativi a:

- Ambiente (CGO da 1 a 5);
- Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, divisa in tre sotto campi:
 - identificazione e registrazione degli animali (CGO da 6 a 8bis);
 - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali (CGO da 9 a 12);
 - notifica delle malattie (CGO da 13 a 15);
- Igiene e benessere degli animali (CGO da 16 a 18).

L'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutti i terreni agricoli, compresi quelli non più utilizzati a fini produttivi.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità da parte dell'agricoltore comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti diretti ai sensi degli art. 6 e 7 del Reg. (CE) 1782/03.

In tale contesto normativo, il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale, e che l'AGEA è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Reg. 796/2004 (Titolo III, Capitolo III).

L'elenco degli obblighi applicabili alle aziende agricole italiane è contenuto negli allegati al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12541 del 21 dicembre 2006:

- allegato 1 – Criteri di Gestione Obbligatoria;
- allegato 2 – Norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali.

L'allegato 1 al Decreto contiene 3 elenchi di Atti di cui è prevista un'applicazione progressiva:

- Elenco "A" dei criteri di gestione obbligatoria applicabili a decorrere dall'1/1/2005:
 - Ambiente – Atti da A1 a A5;
 - Sanità pubblica e salute degli animali – Identificazione e registrazione degli animali – Atti da A6 a A8bis;
- Elenco "B" dei criteri di gestione obbligatoria applicabili a decorrere dall'1/1/2006:
 - Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali – Atti da B9 a B12;
 - Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali – Notifica delle malattie – Atti da B13 a B15;

- Elenco “C” dei criteri di gestione obbligatori applicabili a decorrere dall'1/1/2007:
 - Igiene e benessere degli animali – Atti da C16 a C18.

Le Regioni e Province Autonome, con propri provvedimenti, hanno esercitato la facoltà di dettagliare alcuni aspetti specifici (es. zonizzazione, intervalli temporali, ecc.) inerenti gli impegni individuati, all'interno di ogni norma o adempimento prevista dal DM.

Il DM 12541/06, all'art. 8, comma 1, prevede che l'AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 d. lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, determini con propri provvedimenti i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del Decreto, nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

In tal senso sono stati definiti dalla stessa Agenzia, in un'apposita circolare n. ACIU 2007 517 del 6 luglio 2007, i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la verifica, da parte dell'organismo di controllo, del rispetto degli impegni relativi alla condizionalità da parte dell'agricoltore, come indicato nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, eventualmente integrata dalle Regioni e Province autonome ai sensi del DM n. 12541/06;
- b) l'acquisizione, nel corso dei controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad individuare le violazioni e permettere all'Organismo Pagatore competente l'applicazione dell'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.

La riduzione degli aiuti diretti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei criteri previsti dall'art. 41 del Reg. (CE) n. 796/2004 e dalla circolare AGEA:

- **portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Controllo dei Criteri di Gestione Obbligatori

In relazione alla progressiva applicazione degli impegni di condizionalità, per il 2007 è previsto il controllo degli obblighi derivanti dagli Atti qui di seguito elencati:

1 Ambiente

- Ø Atto **A1** – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Ø Atto **A2** – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- Ø Atto **A3** – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- Ø Atto **A4** – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Ø Atto **A5** – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2 Sanità pubblica e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali

- Ø Atto **A6** – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
- Ø Atto **A7** – Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

- Ø Atto **A8** – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;
- Ø Atto **A8bis** – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.

3 Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali

- Ø Atto **B9** – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- Ø Atto **B10** - Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- Ø Atto **B11** - Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Ø Atto **B12** - Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

4 Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali – Notifica delle malattie

- Ø Atto **B13** – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- Ø Atto **B14** – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- Ø Atto **B15** – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

5 Igiene e Benessere degli animali

- Ø Atto **C16** – Direttiva 91/626/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Ø Atto **C17** – Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Ø Atto **C18** – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

1.1 APPLICABILITÀ DEGLI ATTI E DEI CONSEGUENTI CGO

A differenza delle BCAA, che riguarda i terreni e la loro specifica utilizzazione produttiva, l'applicazione dei CGO è in riferimento a determinate condizioni nelle quali si trova l'azienda. Qui di seguito sono identificate le condizioni che attivano i vincoli relativi ai singoli CGO e, conseguentemente, la necessità dei controlli:

Atto	Attivazione del vincolo a carico dell'azienda
Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE – Uccelli	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alla "Rete Natura 2000", in particolare le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE – sostanze pericolose	Impegni minimi applicabili a tutte le aziende. Impegni particolari per le aziende che gestiscono/utilizzano sostanze pericolose, così come da Direttiva 80/68/CEE.
Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, fanghi di depurazione	Utilizzazione di fanghi di depurazione sui terreni dell'azienda, sia nel caso che i fanghi siano di prodotti dall'azienda stessa, che da terzi.
Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, nitrati	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati.
Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, Habitat	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alla "Rete Natura 2000", in particolare i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC)
Atto A6 – Direttiva 92/102/CEE – identificazione e registrazione degli animali, bovini e suini	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, suini, bufalini, equini.
Atto A7 – Regolamento CE 2629/97 – identificazione e registrazione degli animali, bovini	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, bufalini.
Atto A8 – Regolamento CE 1760/2000 – identificazione e registrazione degli animali, bovini	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, bufalini.
Atto A8 bis – Regolamento CE 21/2004 – identificazione e registrazione degli animali, ovicapri	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: ovicapri.
Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE – prodotti fitosanitari	Aziende conduttrici di terreni che utilizzano prodotti fitosanitari.

Atto	Attivazione del vincolo a carico dell'azienda
Atto B10 - Direttiva 96/22/CE – sostanze ad azione ormonica	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, suini, bufalini, equini, ovicapri, avicoli, cunicoli, impianti di acquacoltura.
Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 - sicurezza alimentare	Tutte le aziende agricole e zootecniche.
Atto B12 - Regolamento (CE) 999/2001 – encefalopatie spongiformi	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, bufalini, ovicapri.
Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE – afta epizootica	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, suini, bufalini, equini, ovicapri.
Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE – malattia vescicolare dei suini	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, bufalini, ovicapri.
Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE – febbre catarrale degli ovini	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, suini, bufalini, equini, ovicapri.
Atto C16 – Direttiva 91/626/CEE, protezione dei vitelli	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici bovini (vitelli)
Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE, protezione dei suini	Presenza in azienda di allevamenti suinicoli
Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE, protezione degli animali negli allevamenti	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici

1.2 TIPOLOGIE DI AZIENDE E ADEMPIMENTI SPECIFICI

1.2.1 Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli Uccelli selvatici

Relativo alle aziende le cui particelle dichiarate ricadono in tutto o in parte nelle zone appartenenti alla Rete Natura 2000 – **Zone di Protezione Speciale (ZPS)**.

Gli adempimenti da rispettare sono quelli contenuti nei documenti gestionali approntati dagli enti preposti a livello territoriale: i **Piani di gestione**.

In assenza di tali strumenti gestionali, si tiene conto del risultato dei controlli delle BCAA qui di seguito elencate:

- norma 2.1 – gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- norma 4.1 – protezione del pascolo permanente, per quanto attiene al divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
- norma 4.2 – gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- norma 4.4 – mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, per quanto attiene a:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
 - il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.

Sarà infine verificata la presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati dall'1 gennaio 2005 o in corso di realizzazione all'interno delle aree protette, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni aziendali compresi nelle Zone di Protezione Speciale, facenti capo alla Rete Natura 2000.

1.2.2 Atto A2 – Aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose in relazione all'inquinamento delle acque sotterranee

Tutte le aziende che richiedono aiuti diretti sono interessate dal presente Atto e sono chiamate al rispetto dei seguenti impegni:

- corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo.

Le aziende che hanno indicato, all'interno del modulo dichiarativo relativo al Regime di Pagamento Unico, di aver richiesto od ottenuto un'autorizzazione per la gestione degli scarichi di sostanze pericolose, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 152/06, hanno ulteriori impegni:

- validità e conformità dell'autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose contenute nella tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/99;
- rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

1.2.3 ATTO A3 – Aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione

Le aziende interessate dal presente Atto sono quelle che hanno indicato, nel modulo dichiarativo relativo al Regime di Pagamento Unico, di aver utilizzato nella propria azienda fanghi provenienti da depurazione, così come definiti nel D. Lgs. 99/92.

L'applicabilità dell'Atto riguarda le tre categorie di aziende:

- agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione).

Gli elementi di verifica sono:

- presenza delle autorizzazioni previste per la produzione e l'utilizzazione dei fanghi;
- presenza e correttezza della documentazione prevista di accompagnamento dell'attività di utilizzazione dei fanghi;
- rispetto dei divieti e degli obblighi previsti per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli.

1.2.4 ATTO A4 - Aziende Agricole situate nelle aree vulnerabili da nitrati

Le aziende interessate da questo Atto sono quelle le cui particelle dichiarate ricadono in tutto o in parte nelle **Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)**.

Gli adempimenti da rispettare sono quelli contenuti nei documenti gestionali approntati dagli enti preposti a livello territoriale: i **Programmi di azione**.

In assenza di tali strumenti gestionali, si tiene conto dei vincoli aziendali previsti dal Decreto MiPAAF del 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento". Secondo questa normativa, i vincoli aziendali sono suddivisi in tre categorie:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti (in caso di stalla o struttura di ricovero o impianto di stoccaggio degli effluenti, situati in Zona Vulnerabile ai Nitrati);
- divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (territoriali e temporali).

L'applicabilità e l'estensione degli obblighi per ogni azienda dipende dalla presenza di allevamenti zootecnici, dalle loro caratteristiche e dimensioni, dalla estensione della porzione di azienda che ricade all'interno delle ZVN (in termini assoluti e percentuali).

1.2.5 Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, concernente la conservazione degli Habitat

Relativo alle aziende le cui particelle dichiarate ricadono in tutto o in parte nelle zone appartenenti alla Rete Natura 2000 – **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**.

Gli adempimenti da rispettare sono quelli contenuti nei documenti gestionali approntati dagli enti preposti a livello territoriale: i **Piani di gestione**.

In assenza di tali strumenti gestionali, si tiene conto del risultato dei controlli delle BCAA qui di seguito elencate:

- norma 2.1 – gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- norma 4.1 – protezione del pascolo permanente, per quanto attiene al divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
- norma 4.2 – gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- norma 4.4 – mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, per quanto attiene a:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
 - il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.

Sarà infine verificata la presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati dall'1 gennaio 2005 o in corso di realizzazione all'interno delle aree protette, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni aziendali compresi nei Siti di Importanza Comunitaria, facenti capo alla Rete Natura 2000.

1.2.6 Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE – prodotti fitosanitari

Le aziende interessate da questo Atto sono tutte quelle che conducono terreni.

I controlli saranno modulati in funzione della categoria di tossicità delle sostanze pericolose utilizzate dall'azienda.

Gli elementi di verifica sono:

- disponibilità del patentino per l'utilizzazione dei fitofarmaci (ove previsto);
- rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari previste nell'etichetta del prodotto impiegato:
 - dosi, colture ammesse, tempi di carenza, etc.;
 - presenza dei dispositivi di protezione.

La presenza del registro dei trattamenti e del suo aggiornamento, pur non essendo un elemento diretto di verifica, è condizione necessaria per la controllabilità di questo Atto.

1.2.7 Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 - sicurezza alimentare

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

In estrema sintesi, gli elementi di verifica, per ogni tipologia aziendale, sono i seguenti:

Sicurezza alimentare

- modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose, al fine di evitare ogni contaminazione;
- prevenzione rispetto all'introduzione e diffusione di malattie trasmissibili all'uomo;
- corretto uso di additivi e prodotti che possano causare contaminazione delle produzioni;

Tracciabilità

- registrazione delle principali operazioni ed eventi relativi a controlli, utilizzazione dei prodotti sanitari, sementi utilizzate;
- registrazione di ogni transazione di prodotto o materie prime da e verso l'azienda.

Data la natura estremamente specializzata di alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione anche gli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti (servizi veterinari).

1.2.8 Atti di competenza veterinaria

Atto B10 – Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali

Atto B12 – Regolamento (CE) 999/2001 – encefalopatie spongiformi

Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE – afta epizootica

Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE – malattia vescicolare dei suini

Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE – febbre catarrale degli ovini

Atto C16 – Direttiva 91/626/CEE – protezione dei vitelli

Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE – protezione dei suini

C18 – Direttiva 98/58/CEE – protezione degli animali negli allevamenti

Le aziende interessate da questi Atti sono tutte quelle che hanno allevamenti zootecnici.

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti (servizi veterinari).

2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.

Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni.

2.2 NORMATIVA NAZIONALE

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 12541 del 21 dicembre 2006

Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 (Condizionalità), recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune.

2.3 DISPOSIZIONI AG.E.A.

CIRCOLARE AGEA 6 luglio 2007 n. ACIU 2007 517

Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. anno 2007

3 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

3.1 SCHEMA DEL PROCESSO DI CONTROLLO

Secondo la metodologia adottata, il controllo delle aziende ricadenti nel campione 2007 per la verifica del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori, prevede le seguenti fasi principali:

1. Attività preliminari e organizzazione del calendario di controllo;
2. Predisposizione materiali per il controllo;
3. Esecuzione del controllo del rispetto dei CGO presso la sede aziendale;
4. Compilazione e firma della relazione di controllo e delle checklist allegate;
5. Acquisizione dati su software e calcolo dell'esito condizionalità CGO;
6. Stampa e consegna dei verbali contenenti l'esito alle aziende a controllo tramite gli uffici provinciali dei CAA;
7. Verifica esecuzione interventi correttivi;
8. Archiviazione e consegna del materiale utilizzato per i controlli.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le attività che relative a ciascuna fase.

FASE DI LAVORO	ATTIVITÀ DA REALIZZARE (in corsivo le attività gestite dal software)
1. Attività preliminari e organizzazione del calendario di controllo	– <i>Incrocio tra la banca dati dichiarativa e banche dati GIS condizionalità (Natura 2000, ZVN);</i>
	– Predisposizione dell'elenco delle aziende da sottoporre a verifica per ogni unità di controllo (provincia) e organizzazione del calendario d'incontro;
	– Incontro preliminare con i CAA provinciali per la presentazione dell'attività di controllo.
2. Predisposizione dei materiali per il controllo	– Stampa mediante sw dei modelli relativi alla relazione di controllo da compilare nel corso dell'incontro in azienda;
	– Copia del verbale d'incontro rilasciato al produttore nel caso in cui esso sia stato già convocato per l'esame congiunto degli esiti dei controlli di ammissibilità e condizionalità BCAA (DPU 2007);
	– Materiali fotocartografici e elenco di lavorazione condizionalità utilizzati nel corso dei precedenti controlli speditivi.

3. Esecuzione del controllo del rispetto dei CGO presso la sede aziendale	– Incontro presso la sede aziendale;
	– Espletamento delle formalità di riconoscimento del rappresentante aziendale;
	– Descrizione del controllo, delle sue finalità e metodologia al rappresentante aziendale;
	– Compilazione della Scheda Introduttiva (quadro C), secondo quanto dichiarato dal rappresentante aziendale. Eventuale ampliamento del controllo ai Criteri di Gestione Obbligatori non previsti inizialmente;
	– Verifica della posizione aziendale rispetto agli Atti applicabili (verifica documentale e oggettiva) con compilazione delle relative check-list;
	– Acquisizione della eventuale documentazione integrativa, necessaria per il completamento delle operazioni di controllo;
	– Evidenza delle eventuali infrazioni riscontrate e dimensionamento degli indicatori di portata, gravità e durata (ove possibile);
	– Evidenza degli interventi correttivi eventualmente applicabili;
	– Individuazione delle modalità e tempistiche di realizzazione degli interventi correttivi.
4. Compilazione e firma della relazione di controllo	– Firma della Relazione di controllo, da parte del tecnico incaricato e del rappresentante aziendale;
	– Consegna di una copia della Relazione di controllo al rappresentante aziendale.
5. Acquisizione dati su software e calcolo dell'esito condizionalità CGO	– Acquisizione a sistema dei dati raccolti durante la visita aziendale a mezzo del software SITIconvoca;
	– <i>Calcolo dell'esito aziendale, in funzione dell'insieme dei risultati dei controlli CGO Ambiente e BCAA;</i>
	– Trasmissione degli esiti alle aziende agricole mediante gli uffici provinciali dei CAA.
6. Verifica esecuzione interventi correttivi	– Organizzazione del calendario dei controlli;
	– Presa di contatto con le aziende attraverso i CAA;
	– Esecuzione del controllo in loco e verbalizzazione dell'esito;
	– Acquisizione in banca dati dei risultati del controllo e consolidamento dell'esito aziendale.
7. Archiviazione e consegna del materiale utilizzato per i controlli.	– Archiviazione delle Relazioni di controllo;
	– Archiviazione della documentazione aziendale acquisita;
	– Archiviazione del materiale fotocartografico utilizzato;
	– Consegna del materiale all'archivio centrale.

3.2 LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi ed a diverso livello nell'esecuzione dei controlli oggettivi partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si concludono con la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente liquidazione dell'aiuto spettante al produttore.

I tecnici che effettuano i controlli in loco e l'incontro in contraddittorio devono:

- attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli;
- avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti del produttore;
- al termine dell'incontro, rilasciare al rappresentante aziendale la copia del verbale debitamente compilato e firmato.
- utilizzare correttamente il software e seguire le procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati;
- utilizzare le funzionalità del software al fine di registrare regolarmente i risultati del controllo e definire correttamente l'esito aziendale;
- firmare con grafia leggibile il verbale di chiusura dell'incontro, apponendo il proprio timbro professionale e il proprio codice tecnico e farlo firmare dal rappresentante aziendale (in caso di rifiuto di questo, annotarne le motivazioni);

IMPORTANTE

Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al coordinamento centrale di AGRISIAN, che risponderà ad AG.E.A. per eventuali contenziosi (Camera Arbitrale, Magistratura ordinaria, Avvocatura dello Stato, Organi di Polizia Giudiziaria, singoli produttori), che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

Se AGEA, nel corso dell'attività di risoluzione dei contenziosi aziendali, dovesse chiedere ad Agrisian l'intervento dei tecnici incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato.

3.3 FIGURE PROFESSIONALI INCARICATE DEI CONTROLLI

Il controllo deve essere effettuato da personale tecnicamente qualificato.

Nel caso specifico, gli stessi devono essere: dottori Agronomi o dottori Forestali, Agrotecnici, Periti Agrari, iscritti ai relativi Albi, Collegi e Ordini Professionali.

Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con CAA, OO.PP., aziende sottoposte a controllo.

Al fine di documentare il rispetto di tali disposizioni, i tecnici incaricati saranno chiamati a controfirmare apposite dichiarazioni, di cui ai modelli DC1 e DV1.

3.4 CONTROLLI DI QUALITÀ

Il lavoro di tutti i tecnici ed operatori incaricati delle diverse fasi di lavoro sarà oggetto di monitoraggio e controllo qualità (CQ) da parte della struttura controlli qualità di Agrisian.

I coordinatori ed i responsabili della qualità delle sedi operative nel corso delle verifiche previste, metteranno a disposizione dei membri dell'équipe CQ, tutti i materiali elaborati dai tecnici e consentiranno loro l'accesso alle banche dati per l'esecuzione delle operazioni di CQ.

Il CQ comporterà, da parte dell'équipe, la riesecuzione e/o verifica del lavoro svolto. L'attività di verifica potrà avvenire in presenza dei tecnici/operatori il cui lavoro è oggetto di verifica.

Al termine dell'attività di controllo, al coordinatore e/o responsabile della qualità delle sedi operative sarà consegnata copia del verbale di controllo, contenente anche l'indicazione degli eventuali problemi riscontrati.

Nel caso in cui venissero accertate non conformità rispetto alle procedure di lavoro previste, i tecnici e/o gli operatori responsabili saranno chiamati a correggere od eseguire nuovamente il lavoro svolto, seguendo le indicazioni, i suggerimenti e le prescrizioni contenute nel verbale di CQ.

Per la descrizione delle procedure, delle modalità e tempi di esecuzione del CQ si rimanda al manuale dei Controlli Qualità interni di Agrisian che sarà messo a disposizione dei coordinatori e dei responsabili della qualità delle sedi periferiche.

4 FASI DI LAVORO

4.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI CONTROLLO

A partire dal campione di aziende sottoposte ai controlli oggettivi di condizionalità, sarà elaborato un elenco che tiene conto dell'applicabilità dei diversi Atti, in funzione dei criteri esposti nel capitolo 1.

L'elenco delle aziende oggetto di verifica per ciascuna provincia, con riportata l'indicazione del tipo dei controlli da effettuare per i CGO ad essa applicabili, sarà fornito dal coordinamento dei controlli oggettivi di Agrisian (vedi allegato n° 3) .

A partire da questo elenco si predisporrà il calendario degli incontri, che sarà presentato ai CAA durante una riunione da organizzare in sede periferica.

Durante l'incontro con i rappresentanti dei CAA, saranno illustrate le caratteristiche del controllo, le check list che saranno utilizzate, la documentazione che le aziende dovranno presentare, le modalità di individuazione delle infrazioni ed i criteri per la loro valutazione ai fini del calcolo dell'esito.

A seguito di questa riunione, si avvierà la procedura di incontro aziendale.

4.1.1 Preavviso

Ai sensi del Reg. CE 796/04, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo.

Tuttavia, lo stesso regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può eccedere le 48 ore.

A tale scopo nell'elenco provinciale delle aziende selezionate per il controllo, per ciascuna azienda, viene riportato il riferimento del CAA cui essa è associata. Pertanto, è opportuno avvalersi della collaborazione degli uffici provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del produttore che nel raggiungimento della sede aziendale. Questo, senza fornire elenchi delle aziende a controllo e, in ogni caso, senza che si concretizzi un preavviso superiore a 48 ore per la visita aziendale.

Al momento della visita, nel caso di irreperibilità dell'azienda o del produttore dovuta ad errore del tecnico che si è recato ad un indirizzo errato della sede aziendale, o in un momento non corrispondente ai termini della convocazione, il controllore deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una 2° visita di controllo per mezzo di un telegramma di preavviso (allegato 1), indirizzato alla sede legale del titolare della domanda. Il Telegramma di preavviso dovrà essere firmato con il nominativo del Tecnico controllore e dovrà contenere un numero telefonico al quale il produttore potrà rivolgersi per comunicazioni relative alla visita di controllo.

Nella programmazione delle visite di controllo, il tecnico dovrà selezionare le aziende da incontrare tenendo presenti anche i tempi di trasferimento da un sito aziendale al successivo.

Per i telegrammi inoltrati il venerdì ed il sabato, sarà necessario richiedere gli incontri per il quarto giorno successivo anziché per il terzo, attesa la coincidenza con la giornata non lavorativa di domenica (vedere schema):

Giorno invio telegramma	Giorno di incontro in azienda
Lunedì	Giovedì
Martedì	Venerdì
Mercoledì	Sabato
Giovedì	Lunedì
Venerdì	Martedì

Sabato	Mercoledì
--------	-----------

Il tecnico deve poi archiviare nel fascicolo aziendale copia del telegramma inviato al produttore, comprensiva della ricevuta di spedizione.

4.2 PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI NECESSARI AL CONTROLLO IN LOCO

Il tecnico incaricato dovrà recarsi all'incontro presso l'azienda con il seguente materiale:

- dossier aziendale contenente:
 - a) copia del verbale d'incontro rilasciato al produttore nel caso in cui esso sia stato già convocato per l'esame congiunto degli esiti dei controlli di ammissibilità e condizionalità BCAA (DPU 2007);
 - b) stampa in duplice copia del modello della relazione di controllo e delle relative check list da compilare nel corso della verifica (allegato n° 2).
 - c) plottaggio delle duple utilizzate per i controlli BCAA o mappette dell'azienda stampate dal software;
 - d) elenco di lavorazione condizionalità BCAA, riportante i risultati dei controlli sul rispetto delle BCAA già effettuati;
 - e) materiali o documenti inerenti i singoli Atti da controllare, descritti nei paragrafi dedicati.

4.3 ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DEI CGO PRESSO LA SEDE AZIENDALE

4.3.1 Riconoscimento del rappresentante aziendale

Il tecnico incaricato si presenterà alla data e all'ora prevista presso la sede aziendale o il luogo di appuntamento prefissato nel caso in cui sia stato fornito un preavviso.

Le attività preliminari che svolgerà sono le seguenti:

- verifica della presenza del rappresentante aziendale;
- riconoscimento del rappresentante aziendale, con eventuale acquisizione del modello “C1” (allegato n° 7) di conferimento d'incarico nel caso in cui il rappresentante sia un delegato del titolare e compilazione del quadro A della relazione di controllo (mod. ReCO_1).

4.3.2 Presentazione al rappresentante aziendale della procedura di controllo

Preliminarmente all'avvio del controllo il tecnico incaricato della verifica, dovrà comunicare al rappresentante aziendale alcune informazioni relative al controllo in corso.

Le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere fornite sono:

- gli scopi del controllo;
- procedura di esecuzione del controllo;
- metodo di calcolo dell'esito;
- modalità di notifica degli esiti finali del controllo di condizionalità a livello aziendale.

Per una rapida consultazione nel corso della verifica, queste informazioni sono anche contenute nella nota informativa sintetica riportata nell'allegato n° 6.

4.3.3 Compilazione del quadro C della relazione di controllo (scheda introduttiva – mod. ReCO_2)

Al momento dell'incontro con il rappresentante aziendale, il tecnico sarà in possesso di una serie di informazioni, desunte dalle dichiarazioni aziendali all'atto della domanda oppure derivanti dall'incrocio tra le informazioni presenti nelle banche dati del SIAN e la dichiarazione di consistenza aziendale.

Tali informazioni dovranno essere verificate attraverso la compilazione della “scheda introduttiva”, quadro C della relazione di controllo, che sarà sottoposta dal tecnico al rappresentante aziendale.

In occasione di questo confronto, il rappresentante aziendale risponderà ad alcune domande poste dal tecnico ed avrà la possibilità di correggere od integrare le dichiarazioni rese in sede di compilazione della Domanda di Pagamento Unica.

Il risultato di questo incontro preliminare al controllo sarà la **rilevazione delle caratteristiche aziendali ai fini della verifica di applicabilità degli atti CGO.**

Le informazioni da rilevare attraverso il colloquio con il rappresentante aziendale, sono le seguenti:

Atto A1 e Atto A5

- presenza sui terreni dell'azienda ricadenti in area SIC o ZPS di interventi strutturali che necessitano di valutazione d'incidenza e/o autorizzazione, realizzati a partire dall'1/1/2005 o in corso di realizzazione (campo **2a** del quadro C).

Atto A2

- verifica dell'utilizzazione di prodotti contenenti sostanze pericolose da parte dell'azienda.

Al rappresentante aziendale sarà richiesto se in azienda si detengono:

- olii usati, filtri e batterie usate (campo **2b**);
- carburanti e/o lubrificanti di origine petrolifera (campo **2c**).

In caso affermativo, il rappresentante aziendale dovrà inoltre dichiarare l'ubicazione del sito di stoccaggio di carburanti, lubrificanti, olii filtri e batterie usate. La dichiarazione resa dal produttore sarà annotata negli appositi spazi della scheda. Le indicazioni relative al sito di stoccaggio (campo **2d**) dovranno essere riportate in questa forma:

- *riga 1 e 2 – Località ; toponimo; via;*
- *riga 3 – Comune e Provincia;*
- *riga 4 – estremi catastali (Provincia; Comune; sez.; foglio; particella; sub).*

Nel caso in cui l'azienda dichiara di **non detenere né utilizzare** i prodotti contenenti sostanze pericolose di cui ai campi 2b e 2c, dovrà controfirmare in corrispondenza della riga (campo **2f**) la dichiarazione riportata al campo **2e**.

Il tecnico avvertirà l'azienda che saranno possibili ulteriori verifiche, atte a determinare la veridicità delle sue dichiarazioni.

La dichiarazione del rappresentante aziendale sarà resa sotto la propria responsabilità e verificata comunque dal tecnico.

- verifica di quanto dichiarato dall'agricoltore nell'ambito dell'aggiornamento del fascicolo aziendale e nella DPU 2007.

Per la conferma o l'eventuale correzione del dato dichiarato saranno selezionate le opzioni relative ai campi **2g, 2h e 2i** del quadro C.

L'esistenza delle condizioni previste al campo **2i** (autorizzazione necessaria), rende necessario il controllo della documentazione di autorizzazione, così come previsto dalla check list di controllo dell'atto A2 riportata nel modello **CGO_A02** della relazione di controllo.

Atto A3

- verifica di quanto dichiarato dall'agricoltore nell'ambito dell'aggiornamento del fascicolo aziendale e nella DPU 2007.

In relazione a quanto dichiarato dall'azienda (campo **2l**) saranno svolti i controlli relativi.

Atto A4

- verifica delle informazioni relative alla presenza di un allevamento zootecnico in azienda (campo **2m**), contenute nella BDN.

Se del caso, il rappresentante aziendale darà informazioni al tecnico su:

- le caratteristiche del proprio allevamento (specie, tipologia di stabulazione, ecc.);
- la presenza di altri centri aziendali zootecnici oltre a quello oggetto dell'incontro;
- la presenza di uno o più impianti di stoccaggio dei liquami e letami prodotti dagli allevamenti.

Le informazioni raccolte aiuteranno il tecnico ad organizzare il proprio lavoro, pur non esimendolo dalla verifica diretta degli elementi descritti.

Atto B9

- verifica dell'utilizzazione di prodotti fitosanitari da parte dell'azienda (campo **2n**);
- verifica dell'utilizzazione di prodotti fitosanitari classificati come **"Molto tossici"**, **"Tossici"** o **"Nocivi"**, da parte dell'azienda (campo **2o**).

Nel caso in cui l'azienda dichiara di **non detenere né utilizzare** prodotti fitosanitari di cui ai campi **2n** e **2o**, dovrà controfirmare in corrispondenza della riga (campo **2q**) la dichiarazione riportata al campo **2p**.

Il tecnico verificherà comunque il piano colturale dell'azienda e, nel caso in cui siano presenti coltivazioni a seminativo o permanenti, che prevedono l'**ordinaria utilizzazione** di prodotti fitofarmaci, provvederà a segnalarlo utilizzando l'apposito campo 2r ed avvertirà l'azienda che saranno possibili ulteriori verifiche, atte a determinare la veridicità delle sue dichiarazioni.

Le dichiarazioni del rappresentante aziendale saranno rese sotto la propria responsabilità.

Atto B11

- verifica di quanto dichiarato nell'aggiornamento del fascicolo aziendale 2007, in relazione a:
 - presenza in azienda di un allevamento zootecnico (campo **2s**);
 - presenza in azienda di produzioni vegetali (campo **2t**);
 - presenza in azienda di produzione di latte crudo alimentare (campo **2u**);
 - presenza in azienda di produzione di latte fresco (campo **2v**);
 - presenza in azienda di allevamento avicoli per la produzione di uova (campo **2w**);
 - azienda produttrice di mangimi o alimenti per gli animali (campo **2x**).

Il rappresentante aziendale dovrà inoltre dichiarare l'ubicazione del sito presso il quale il produttore provvede allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari utilizzati, la dichiarazione resa dal produttore sarà annotata negli appositi spazi della scheda. Le indicazioni relative al sito di stoccaggio (campo **2y**) dovranno essere riportate in questa forma:

- riga 1 e 2 – Località ; toponimo; via;
- riga 3 – Comune e Provincia;
- riga 4 – estremi catastali (Provincia; Comune; sez.; foglio; particella; sub).

Conclusione dell'attività di verifica introduttiva

Al termine della compilazione del quadro C della Relazione di Controllo, potrebbe verificarsi la necessità che il tecnico incaricato debba sottoporre l'azienda ad un controllo su Criteri di Gestione Obbligatorie non previsti inizialmente.

In questo caso, il tecnico utilizzerà le check-list specifiche per ciascun atto ed allegate alla relazione di controllo tipo riportata in allegato (allegato n° 2).

Tale evenienza sarà riportata nel modello ReCO_1 della relazione di controllo, nelle apposite caselle relative all'applicabilità (punto **1I**).

4.3.4 Verifica del rispetto degli impegni aziendali rispetto agli Atti applicabili (verifica documentale e oggettiva) – compilazione delle check-list;

Il tecnico incaricato per ciascuna azienda a controllo, verificherà il rispetto degli impegni previsti per ogni CGO cui essa è soggetta, riscontrando gli elementi di controllo presenti nelle checklist della relazione e verificando la documentazione richiesta.

4.3.4.1 Controllo Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. (check – list mod. CGO_A01)

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per tutte le aziende:** la presenza di interventi strutturali realizzati a partire dall'1/1/2005 o in corso di realizzazione all'interno delle particelle aziendali facenti parte delle **ZPS**. Per gli interventi strutturali sarà verificata la regolarità della documentazione di autorizzazione e valutazione d'incidenza ambientale degli interventi, oltre alla congruenza tra documentazione e realtà rilevata in campo.

Per effettuare il controllo per l'Atto A1, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla scheda d'entrata (quadro C della relazione di controllo);
- l'elenco delle particelle dell'azienda facenti parte delle ZPS (Mod. ReCO_5);
- i risultati dei controlli delle BCAA, inerenti l'Atto in questione (Norme 2.1, 4.1, 4.2, 4.4) e relativi alle particelle aziendali facenti parte delle aree protette (ZPS);
- la documentazione fotocartografica delle particelle oggetto del controllo (duple o mappette);
- la check-list relativa al presente Atto (mod. CGO_A01).

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

1. fotointerpretazione delle particelle oggetto della verifica (elenco riportato nel mod. ReCO_5) per l'identificazione della presenza degli interventi strutturali e sopralluogo sulle particelle interessate dagli interventi stessi;
2. rilevazione di eventuali interventi strutturali: il tecnico evidenzierà nel mod. ReCO_5, la/le particella/e interessata/e da ogni intervento ed il tipo di intervento rilevato. Il rilievo sarà accompagnato da foto di campo, in numero sufficiente a documentare correttamente la rilevazione. I riferimenti delle foto di campo saranno riportati nelle apposite caselle del mod. ReCO_5 (punto 5a), nelle righe corrispondenti alle particelle interessate. Particolare attenzione sarà posta nella rilevazione di interventi strutturali realizzati nelle prossimità di corsi d'acqua, aree umide, pascoli e boschi;
3. in caso di riscontro di uno o più interventi strutturali (campo **A0106 = SI**), il tecnico individuerà il tipo di intervento rilevato tra quelli selezionati in check list (campi **A0107**, da "a" a "g", possibile più di una selezione) oppure lo descriverà nel campo **A0108**. Successivamente verificherà la presenza e la completezza della documentazione comprovante l'autorizzazione (campi da **A0109** a **A0111**) da parte dell'autorità competente alla loro realizzazione e la presenza e conformità delle valutazioni d'incidenza degli interventi stessi, individuando e descrivendo eventuali anomalie che dovesse riscontrare (campi da **A0112** a **A0115**).

N.B.: per conformità si intende la coerenza, qualitativa e quantitativa, esistente tra ciò che è descritto nella documentazione in possesso dell'azienda e quanto rilevato durante la visita in campo.

Quando, su segnalazione dell'azienda, venga evidenziata la presenza di uno o più interventi strutturali nelle fasi preliminari dell'incontro e se ne fornisca la relativa documentazione, è bene specificare al rappresentante aziendale che tale informativa da parte dell'azienda deve essere

considerata un utile contributo ma non esime il tecnico dal sopralluogo su tutte le particelle aziendali ricadenti in ZPS comprese nell'elenco riportato nel mod. ReCO_5.

4.3.4.2 Controllo Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. (check – list mod. CGO_A02)

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per tutte le aziende:** i siti e le modalità di stoccaggio dei prodotti utilizzati dalle aziende che contengono le sostanze pericolose elencate negli allegati alla Direttiva 80/68/CEE. Lo scopo del controllo è la verifica dell'assenza del rischio di dispersione accidentale delle sostanze pericolose stesse;
- **Per le aziende che hanno le caratteristiche tali da rendere necessaria un'autorizzazione allo scarico diretto** (vedi campo 2i del quadro C): la regolarità della documentazione dell'autorizzazione e la conformità tra la situazione aziendale e quanto previsto dall'autorizzazione stessa.

Per effettuare il controllo per l'Atto A2, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla scheda d'entrata (quadro C della relazione di controllo);
- la check-list relativa al presente Atto (mod CGO_A02).

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

1. **visita del/dei centro/i aziendale/i**, relativa al/ai sito/i identificati durante la fase di acquisizione delle informazioni preliminari (cfr. paragrafo 4.3.3 del presente documento) ed ispezione presso i luoghi dove avviene lo stoccaggio dei prodotti contenenti le sostanze pericolose:
 - olii usati, filtri e batterie usate dei veicoli;
 - contenitori / distributori di carburanti e lubrificanti di origine petrolifera.

Dei siti individuati, la cui ubicazione è stata dichiarata dal produttore (vedi campo 2d del quadro C), il tecnico rileverà le seguenti caratteristiche:

- presenza/assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato per lo stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerale, filtri e batterie esauste (campo A0203);
- presenza/assenza di perdite dai contenitori /distributori di carburanti e oli lubrificanti o depositi non protetti di filtri o batterie esauste (campo A0204).

Si precisa che le caratteristiche costruttive dei siti di stoccaggio per i prodotti elencati ai punti precedenti, devono garantire:

- protezione dagli agenti atmosferici;
- impermeabilizzazione dei pavimenti o presenza di dispositivi analoghi per evitare la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose;
- l'isolamento delle sostanze pericolose da luoghi destinati al deposito di prodotti per l'alimentazione umana o zootecnica.

N.B.: data la possibilità di molte diverse soluzioni aziendali per il problema dello stoccaggio dei prodotti contenenti le sostanze pericolose e la conseguente impossibilità di codificare ognuna di esse nel presente documento, sarà cura del tecnico giudicare l'effettiva rispondenza alle norme in base agli elementi raccolti in azienda, descrivendo eventualmente quelli che ritiene qualificanti ai fini dell'esito finale del controllo.

Il tecnico presterà particolare attenzione nella rilevazione di depositi di oli lubrificanti o di batterie esauste e delle caratteristiche di tali depositi.

In caso l'azienda disponga di documentazione relativa allo smaltimento di tali materiali, effettuata da enti o società autorizzati, il tecnico ne acquisirà copia;

Si precisa che nel caso in cui l'azienda abbia dichiarato di non detenere né utilizzare i prodotti contenenti sostanze pericolose (fitofarmaci, carburanti, lubrificanti, batterie dei veicoli aziendali), controfirmando l'apposito spazio contenuto nella scheda introduttiva (campo A0201 = NO), il tecnico effettuerà comunque la visita aziendale, accertando l'effettiva assenza in azienda di tali prodotti.

2. nel caso in cui l'azienda svolga attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o trasformi materia prima proveniente prevalentemente dall'esterno (campo **A0202 = SI**), il tecnico verificherà la presenza e la regolarità della documentazione relativa all'autorizzazione rilasciata dagli enti competenti (campi da **A0205** a **A0207**). Nel caso riscontri delle anomalie, le descriverà nella check-list nell'apposito box al punto (campo **A0208**);

N.B.: la presenza ed i risultati delle verifiche effettuate dagli enti competenti (campi da A0209 a A0214), sono oggetto di **verifica centralizzata** e quindi non devono essere compilate dal tecnico.

4.3.4.3 Controllo Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. (check – list mod. CGO_A03)

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per le aziende produttrici di fanghi** (campo **A0302 = SI**): registro di carico e scarico relativo alla movimentazione dei fanghi;
- **Per le aziende utilizzatrici di fanghi** (campo **A0303 = SI**): iscrizione all'albo delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti;
- **Per le aziende che hanno messo a disposizione i propri terreni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione** (campo **A0301 = SI**):
 - o copia della documentazione relativa all'identificazione dei fanghi utilizzati ed all'utilizzazione;
 - o rispetto dei vincoli di natura agronomica per l'utilizzazione dei fanghi.

Per effettuare il controllo per l'Atto A3, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla scheda d'entrata (quadro C della relazione di controllo);
- l'elenco delle particelle aziendali, sulle quali effettuare le verifiche agronomiche (mod. ReCO_5),
- elenco di lavorazione ammissibilità contenente per ciascuna particella oggetto di verifica agronomica gli utilizzi dichiarati e riscontrati;
- la documentazione fotocartografica delle particelle oggetto del controllo (duple o mappette);
- la check-list relativa al presente Atto (mod. CGO_A03).

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

1. verifica della documentazione in possesso dell'azienda. A questo proposito si distinguono i seguenti casi:

Per le aziende **produttrici di fanghi (A0302 = SI)** si verificherà la presenza e validità di:

- registro di carico e scarico relativo alla movimentazione dei fanghi (campo **A0312**);
- autorizzazione allo spandimento (campo **A0310**).

Per le aziende **utilizzatrici di fanghi (A0303 = SI)** si verificherà la presenza e validità di:

- iscrizione all'albo delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti (campo **A0311**);

Per le aziende **che hanno messo a disposizione i propri terreni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione (A0301 = SI)** si verificherà la presenza (anche in copia) e validità di:

- formulario di identificazione, che certifica la provenienza dei fanghi (campo **A0305**);
- scheda di accompagnamento (campo **A0306**);
- registro di utilizzazione dei terreni (campo **A0307**);
- notifica agli Enti competenti dell'inizio della/e operazione/i di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo (campo **A0308**). Il tecnico verificherà se la notifica contenga anche gli elementi identificativi dei terreni oggetto di spandimento (campo **A0309**).

2. Nel caso in cui per l'agricoltore ricorra la condizione prevista al campo **A0301 = SI**, il tecnico, confrontando i dati del registro di utilizzazione dei terreni o delle notifiche di spandimento con le informazioni dichiarative contenute nell'elenco delle particelle aziendali (consultazione SitiCatasto), accerterà anche con l'ausilio della fotointerpretazione:

- la presenza di terreni corrispondenti alle condizioni di rischio per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione;

- che lo spandimento dei liquami sia stato effettuato nel rispetto delle modalità previste nel D. Lgs. 99/92. In particolare, sarà verificato (dove possibile) se:
 - i. i fanghi siano stati utilizzati su terreni soggetti ad esondazioni e/o inondazioni¹ o acquitrinosi (campo **A0313**);
 - ii. i fanghi siano stati utilizzati su terreni in forte pendio (campo **A0314**);
 - iii. i fanghi siano stati utilizzati su terreni con pH inferiore a 5 (campo **A0315**);
 - iv. i fanghi siano stati utilizzati su terreni destinati a pascolo o a foraggiare nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio (campo **A0316**);
 - v. i fanghi siano stati utilizzati su terreni destinati all'orticoltura od alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso (campo **A0317**);
 - vi. i fanghi siano stati utilizzati su terreni con colture in atto 8tranne le colture arboree) (campo **A0318**).
- 3. nel caso in cui siano riscontrate delle anomalie relativamente ai controlli agronomici di cui al punto 2., il tecnico, oltre a compilare la check-list sintetica (mod. CGO_A03) dovrà evidenziarle sinteticamente per ogni particella interessata, anche sull'elenco delle particelle aziendali (mod. ReCO_5) in modo da poter calcolare la superficie interessata dalle violazioni, necessaria per la definizione della portata dell'infrazione.

4.3.4.4 Controllo Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (check – list mod. CGO_A04)

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto fanno riferimento agli obblighi aziendali e sono divisi in tre categorie:

- elementi di carattere formale e documentale;
- elementi legati alla presenza, tipologia, funzionalità e corretta capacità degli stoccaggi degli effluenti zootecnici;
- elementi legati all'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento.

Per effettuare il controllo per l'Atto A4, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- a. il risultato del lavoro relativo alla scheda d'entrata (quadro C della relazione di controllo);
- b. l'elenco delle particelle aziendali, con indicazione di quelle appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (mod. ReCO_5);
- c. il registro di stalla relativo all'allevamento/i oggetto di verifica;
- d. la check-list relativa al presente Atto (mod. **CGO_A04**);
- e. il modello per il calcolo dell'*azoto al campo* prodotto, secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla Circolare AGEA ACIU 2007 517 (mod. ReCO_6).

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

Attività preliminari

1. verifica della presenza e consistenza zootecnica aziendale per l'attribuzione della **classe dimensionale** ed il calcolo delle quantità totali annuali di azoto al campo prodotto. Con l'ausilio della tabella mod. ReCO_6, del registro di stalla, di ogni altra documentazione disponibile e dell'osservazione diretta, si procederà alla:
 - a. individuazione all'interno della tabella della specie, tipologia di allevamento, categoria e tipologia di struttura di allevamento corrispondente a quella oggetto di verifica;

¹ Ad es.: aree golenali dei fiumi, prospicienti corpi d'acqua con oscillazioni di livello, ecc.

- b. consistenza media annua di ogni tipo di allevamento presente in azienda:
- nel caso di allevamenti dei quali siano presenti dati di consistenza registrati in BDN (ad es. bovini), si procederà al calcolo della media prendendo in esame 3 date dell'anno che siano rappresentative del periodo oggetto di controllo (inizio anno, primavera, ultimo aggiornamento disponibile);
 - nel caso di allevamenti per i quali non siano disponibili dati registrati in banca dati nazionale o regionale, si procederà all'esame della documentazione eventualmente disponibile oppure si stimerà la consistenza media in base alla consistenza attuale ed all'esame delle strutture di allevamento disponibili in azienda;
- c. calcolo del quantitativo di azoto al campo prodotto ed attribuzione della classe dimensionale (campi da **A0407** a **A0411**).

Controllo degli **obblighi amministrativi**.

2. in funzione della classe dimensionale attribuita, così come disposto dalla circolare AGEA, di cui si riporta l'allegato 2:

Allegato 2 – **Atto A4** – obblighi amministrativi per le aziende zootecniche

Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	<i>1. Obblighi amministrativi</i>
Classe 1	esonero dalla comunicazione (art. 29 comma 7)
Classe 2	comunicazione semplificata (All. V parte C)
Classe 3	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato (All. V parte B)
Classe 4	Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)
Classe 5	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)

il controllo del rispetto degli obblighi amministrativi riguarderà:

- Classi 2, 3, 4 e 5: presenza della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, semplificata o completa (campi **A0412/A0413**);
- Classi 3, 4 e 5: Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli effluenti, secondo quanto previsto dall'Allegato V al DM del 7 aprile 2006, in forma semplificata o completa (campi **A0414/A0415**).

Controllo degli **obblighi relativi agli stoccaggi**.

2. in funzione del calcolo di azoto annuo prodotto dagli allevamento aziendali, si procederà al calcolo della capacità obbligatoria di stoccaggio, secondo la tabella seguente:

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
BOVINI			
<ul style="list-style-type: none"> Letami Frazioni palabili risultanti da trattamenti Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio 	letame	90	
<ul style="list-style-type: none"> Liquami bovini da latte 	liquame	120 con presenza di prati e cereali a- vernini 180 in assenza	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 150 in assenza
<ul style="list-style-type: none"> Liquami bovini da carne Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati 	liquame	180	150

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
SUINI			
<ul style="list-style-type: none"> Liquami Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati 	liquame	180	150
<ul style="list-style-type: none"> Letami Frazioni palabili risultanti da trattamenti Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio 	letame	90	

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
AVICOLI			
– Lettieria di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)	letame	90	
– Pollina di ovaiole in gabbia disidratata su nastro ventilato			
– Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda			
– Pollina di ovaiole in gabbia disidratata in tunnel esterni/interni	letame	120	120
– Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia	liquame	180	150

Per gli allevamenti non compresi in queste tabelle i tempi di stoccaggio da garantire si riferiscono alla produzione di effluenti di 90 giorni.

3. una volta calcolata la necessaria capacità di stoccaggio (campo **A0416 = SI**) che l'azienda deve assicurare (per tipo e capacità), si procederà alla verifica della presenza degli impianti di stoccaggio per stabilire la congruità della dotazione aziendale rispetto agli obblighi.

Il tecnico procederà a:

- stabilire la presenza degli impianti necessari (campi **A0417/A0418**);
- calcolarne la capacità con l'eventuale utilizzazione della documentazione tecnica di costruzione degli impianti presenti;
- verificare la congruenza delle capacità rilevate con gli obblighi minimi di stoccaggio, per ogni tipologia di effluente (campo **A0419**).

4. sugli impianti presenti, il tecnico procederà alla verifica dello stato di funzionalità, rilevando eventuali carenze dello stato di manutenzione, delle condizioni di impermeabilità e la presenza di eventuali perdite, dovute allo stato dell'impianto o ad altre cause (ad esempio la scarsa capacità). Il tecnico porrà particolare attenzione all'eventuale perdita di percolato dagli impianti, alla presenza di pozzetti o vasche per il loro accumulo, alle condizioni che ne pregiudichino l'affidabilità in termini di contenimento degli inquinanti e descriverà le eventuali anomalie riscontrate. Le informazioni rilevate saranno riportate nel campo **A0420** della check list.

Come di consueto, il tecnico raccoglierà un'adeguata documentazione fotografica del suo controllo aziendale, con particolare attenzione agli elementi d'infrazione individuati.

Controllo degli **obblighi agronomici**.

5. per i soli terreni aziendali compresi nelle ZVN (cfr. mod. ReCO_5), si procederà poi al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni d'uso degli effluenti agricoli.

Il tecnico procederà quindi, analizzando la dichiarazione di coltivazione e gli esiti dei controlli di ammissibilità, anche con l'ausilio del materiale fotocartografico disponibile o di quanto rilevato nel corso della fotointerpretazione, alla identificazione della presenza in azienda delle condizioni di rischio.

In particolare andrà a definire se, nei terreni aziendali compresi nelle ZVN, siano presenti:

- corsi d'acqua, acque marine o lacustri;
- terreni in pendenza, con pendenze superiori al 10%;
- aree a destinazione non agricola;
- aree in prossimità di centri abitati;
- boschi;
- terreni soggetti a congelamento, in frana, saturi d'acqua;
- colture ortive, foraggere, colture per le quali i liquami possano entrare in diretto contatto con i liquami.

Nel caso in cui siano presenti una o più delle casistiche illustrate, il tecnico dovrà verificare il rispetto dei limiti all'utilizzo (campi da **A0422/A0428**) degli effluenti zootecnici (liquami e letami), secondo il seguente prospetto:

Condizione di rischio	Vincoli	Controllo
Corsi d'acqua, acque marine o lacustri	Fasce di rispetto². 1. Divieto di utilizzazione del letame entro: <ul style="list-style-type: none">– 5 m dalle sponde di fossi e canali;– 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua significativi;– 25 m dall'arenile di acque lacuali, marine e dai corpi idrici delle zone umide protette. 2. Divieto di utilizzazione del liquame entro: <ul style="list-style-type: none">– 10 m dalle sponde di tutti corsi d'acqua;– 30 m dall'arenile di acque lacuali, marine e dai corpi idrici delle zone umide protette. 3. Realizzazione di una copertura vegetale permanente nelle fasce di rispetto (anche spontanea).	Il tecnico procederà al controllo: <ul style="list-style-type: none">– della presenza della copertura vegetale (anche spontanea) nelle fasce di rispetto;– del rispetto dei divieti d'uso, tramite osservazione diretta e consultazione della documentazione presente in azienda (registro delle utilizzazioni o altri documenti).
Terreni in pendenza, con pendenze superiori al 10%	Divieto di utilizzazione dei liquami	Il tecnico procederà al controllo: <ul style="list-style-type: none">– del rispetto dei divieti d'uso, tramite osservazione diretta e consultazione della documentazione presente in azienda (piano di coltivazione, registro delle utilizzazioni, altro).
Aree in prossimità di centri abitati		
Aree a destinazione non agricola	Divieto di utilizzazione di letami e dei liquami	
Boschi		
Terreni soggetti a congelamento, in frana, saturi d'acqua		
Colture ortive, foraggere, colture per le quali i liquami possano entrare in diretto contatto con i liquami	Rispetto delle condizioni di distribuzione e dei tempi di utilizzazione dei liquami . 1. divieto di utilizzazione in orticoltura e frutticoltura sulla parte aerea della vegetazione; 2. su colture foraggere nelle tre settimane precedenti allo sfalcio o al pascolamento.	

Oltre a queste verifiche, il tecnico, ove possibile, verificherà il rispetto del divieto di utilizzazione degli effluenti agricoli nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 28 febbraio (campo **A0429**).

² N.B.: le disposizioni relative alla fasce di rispetto non si applicano ai **canali arginati**.

4.3.4.5 Controllo Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. (check – list mod. CGO_A05)

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per tutte le aziende:** la presenza di interventi strutturali realizzati a partire dall'1/1/2005 o in corso di realizzazione all'interno delle particelle aziendali facenti parte delle **SIC**. Per gli interventi strutturali sarà verificata la regolarità della documentazione di autorizzazione e valutazione d'incidenza ambientale degli interventi, oltre alla congruenza tra documentazione e realtà rilevata in campo.

Per effettuare il controllo per l'Atto A5, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla scheda d'entrata (quadro C della relazione di controllo);
- l'elenco delle particelle dell'azienda facenti parte delle SIC (Mod ReCO_5);
- i risultati dei controlli delle BCAA, inerenti l'Atto in questione (Norme 2.1, 4.1, 4.2, 4.4) e relativi alle particelle aziendali facenti parte delle aree protette (SIC);
- la documentazione fotocartografica delle particelle oggetto del controllo (duple o mappette);
- la check-list relativa al presente Atto (mod. CGO_A05).

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

1. sopralluogo sulle particelle oggetto della verifica della presenza degli interventi strutturali (elenco riportato nel mod. ReCO_5) . Questa attività sarà realizzata con l'ausilio dei dati rilevati nel corso della fotointerpretazione;
2. rilevazione di eventuali interventi strutturali: il tecnico evidenzierà nel mod. ReCO_5, la/e particella/e interessata/e da ogni intervento ed il tipo di intervento rilevato. Il rilievo sarà accompagnato da foto di campo, in numero sufficiente a documentare correttamente la rilevazione. I riferimenti delle foto di campo saranno riportati nelle apposite caselle del mod. ReCO_5 (punto 5a), nelle righe corrispondenti alle particelle interessate. Particolare attenzione sarà posta nella rilevazione di interventi strutturali realizzati nelle prossimità di corsi d'acqua, aree umide, pascoli e boschi;
3. in caso di riscontro di uno o più interventi strutturali (campo **A0506 = SI**), il tecnico individuerà il tipo di intervento rilevato tra quelli selezionati in check list (campi **A0507**, da "a" a "g") oppure lo descriverà nel campo **A0508**. Successivamente verificherà la presenza e la completezza della documentazione comprovante l'autorizzazione (campi da **A0509** a **A0511**) da parte dell'autorità competente alla loro realizzazione e la presenza e congruità delle valutazioni d'incidenza degli interventi stessi descrivendo eventuali anomalie che dovesse riscontrare (campi da **A0512** a **A0515**).

N.B.: per congruità si intende la coerenza, qualitativa e quantitativa, esistente tra ciò che è descritto nella documentazione in possesso dell'azienda e quanto rilevato durante la visita in campo.

Quando, su segnalazione dell'azienda, viene evidenziata la presenza di uno o più interventi strutturali nelle fasi preliminari dell'incontro e se ne fornisca la relativa documentazione, è bene specificare al rappresentante aziendale che tale informativa da parte dell'azienda deve essere considerata un utile contributo ma non esime il tecnico dal sopralluogo su tutte le particelle aziendali ricadenti in SIC comprese nell'elenco riportato nel mod. ReCO_5.

4.3.4.6 Controllo Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. (check – list mod. CGO_B09)

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per tutte le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari** (campo **B0901 = SI**):
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dall'etichetta del prodotto utilizzato:
 - a) dosi, colture ammesse, tempi di carenza, ecc. (campi da **B0908** a **B0910**);
 - b) presenza dei dispositivi di protezione previsti (campo **B0911**).
- **Per le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari “molto tossici, tossici o nocivi”** (campo **B0902 = SI**) sarà verificata inoltre la presenza e validità di:
 - documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati (campo **B0913**);
 - patentino o domanda di rinnovo (campi **B0914/B0915**).

N.B.: La presenza del registro dei trattamenti in azienda (campo **B0904**), aggiornato e coerente a quanto previsto dalla norma (campi **B0905** e **B0906**), pur non facendo parte degli impegni aziendali relativi al presente Atto, è considerata condizione necessaria per il corretto svolgimento dei controlli previsti.

Si ricorda che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Atto, il registro deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Per effettuare il controllo per l'Atto B9, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla scheda d'entrata (quadro C della relazione di controllo);
- la check-list relativa al presente Atto (mod. CGO_B09);
- scheda per il campionamento e verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari (mod. ReCO_7).

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

Per tutte le aziende

1. verifica dell'esistenza in azienda del registro dei trattamenti (campo **B0904**) e sua conformità a quanto disposto dalla normativa (campo **B0905**). Il registro potrà far parte del cosiddetto “quaderno di campagna” oppure costituire un documento a parte. Nel documento dovranno essere presenti i dati identificativi dell'azienda ed una parte specifica relativa alla registrazione dei singoli interventi, con possibilità di identificare:
 - a. il prodotto utilizzato,
 - b. le quantità utilizzate (concentrazione di principio attivo),
 - c. le particelle interessate, la superficie e la coltura,
 - d. la fase fenologica durante la quale è stato realizzato il trattamento;
2. il tecnico verificherà poi l'aggiornamento del registro dei trattamenti, che prevede la registrazione degli interventi entro 30 giorni dal trattamento stesso (campo **B0906**);
3. nel caso in cui i trattamenti siano effettuati da terzi soggetti (campo **B0903 = SI**), l'aggiornamento potrà essere fatto anche dal contoterzista, nelle modalità previste dalla normativa, sotto la responsabilità del rappresentante aziendale (*vedi anche check list Atto B11*);
4. qualsiasi anomalia sarà descritta nel campo **B0907**;

5. il tecnico, sulla base di quanto contenuto nel registro dei trattamenti e della documentazione d'acquisto dei prodotti, procede alla verifica del rispetto delle prescrizioni di utilizzo. In particolare sono controllati i seguenti elementi:
- utilizzo dei prodotti sulle colture non previste in etichetta (campo **B0908**);
 - mancato rispetto dei tempi di carenza rispetto alla raccolta dei prodotti (campo **B0909**);
 - utilizzo in dosi maggiori rispetto a quelle previste dalle istruzioni in etichetta (campo **B0910**);
 - assenza dei dispositivi di protezione previsti in etichetta (campo **B0911**).

Detti controlli sono effettuati su di un campione di registrazioni, estratti dal registro o dalla documentazione equivalente disponibile in azienda.

Al fine di garantire la rappresentatività del campione, il tecnico seguirà la seguente procedura, dipendente dal numero di trattamenti registrati:

- da 1 a 3 trattamenti registrati: il tecnico procederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni di utilizzo per **tutti** i trattamenti;
- da 4 a 10 trattamenti: il controllo sarà eseguito su 4 registrazioni;
- da 11 trattamenti in su: il controllo sarà eseguito su 6 registrazioni.

I risultati saranno registrati nella scheda mod. ReCO_7, allegata alla check list ed il risultato ottenuto (in termini % e assoluti) sarà esteso all'intera azienda.

Nel caso in cui il controllo dovesse evidenziare anomalie su trattamenti corrispondenti ad una superficie uguale o superiore al 30% di quella sottoposta a controllo, il tecnico, ove possibile, procederà all'estrazione di un ulteriore campione con le stesse modalità descritte.

Anche in questo caso, la definizione dell'esito complessivo aziendale sarà effettuata tenendo in considerazione i risultati dei controlli dei due campioni, riportati nella scheda di cui sopra.

Non sono previsti ulteriori campionamenti, quale che sia il risultato del secondo controllo.

Al termine del controllo il tecnico incaricato provvederà ad apporre sulla prima riga disponibile (dopo quella relativa all'ultima registrazione presente) la dicitura: "Controllo per conto di AG.E.A." seguita dalla data di esecuzione della verifica, dal timbro professionale del tecnico incaricato, dalla sua firma e dal proprio codice AG.E.A.

È utile sottolineare che, ai fini di questo controllo, devono essere controllate le registrazioni dei trattamenti realizzati in azienda tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007.

Al termine della verifica, il tecnico incaricato è tenuto ad **acquisire copia del registro dei trattamenti** oggetto di controllo.

Per le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari "molto tossici, tossici o nocivi"

6. oltre alle verifiche illustrate ai punti precedenti, il tecnico verificherà che:
- la documentazione d'acquisto sia presente in originale o in copia (campo **B0913**);
 - il rappresentante aziendale in caso di documentazione d'acquisto presente e intestata all'azienda (campo **B0913 = SI**), anche in caso di trattamenti effettuati da terzi (campo **B0903 = SI**), posseda il patentino previsto dalla normativa (campo **B0914**);
 - che detto patentino sia valido o che, in caso sia scaduto, sia stata inoltrata la domanda di rinnovo nei tempi previsti (campo **B0915**);

N.B.: nel caso in cui i prodotti fitosanitari "**molto tossici, tossici o nocivi**" sono acquistati ed utilizzati da contoterzisti, il tecnico richiederà all'azienda la/le fattura/e relativa/e alla/e prestazione/i del servizio da parte del contoterzista e ne acquisirà copia. Nella fattura dovrà essere specificato che il servizio si compone di acquisto e distribuzione/utilizzazione dei prodotti fitofarmaci. I campi da validare saranno **B0903 = SI** e **B0913 = N. A.** (non applicabile).

In assenza di fattura o di altro documento equivalente (non sono ammesse autocertificazioni), oppure di fattura generica di servizio (che non include l'acquisto per conto dell'azienda) il tecnico validerà i campi **B0913 = NO** e **B0914 = NO**.

Registrazione dei risultati e conclusione del controllo

7. a conclusione delle attività di controllo, il tecnico riporterà ogni rilevazione all'interno della check-list (mod. CGO_B09), con validazione dei campi descritti.

Ogni elemento anomalo sarà descritto nei campi **B0907**, **B0912**, **B0917** e opportunamente documentato da fotografie di campo, codificate come previsto.

4.3.4.7 Controllo Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione. (check – list mod. CGO_B11)

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

Aziende operanti nel settore delle **produzioni animali** (campo **B1101 = SI**):

1. presenza di siti di stoccaggio, utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) (campo **B1107**);
2. presenza di siti di stoccaggio; utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio dei prodotti veterinari (campo **B1108**).

Aziende operanti nel settore delle **produzioni vegetali** (campo **B1102 = SI**):

3. presenza di siti di stoccaggio; utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) (campo **B1110**);
4. presenza di siti di stoccaggio; utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari (campo **B1111**);
5. presenza registro trattamenti (quaderno di campagna) (campo **B1112**);
6. conformità del registro trattamenti (presenza delle informazioni minime previste dalla normativa) (campo **B1113**);
7. aggiornamento del registro dei trattamenti (entro 30 giorni dal trattamento effettuato) (campo **B1114**).

Aziende operanti nel settore della **produzione di latte alimentare** (campo **B1103 = SI**):

8. presenza del manuale aziendale (campo **B1116**);
9. rispondenza del manuale con quanto prescritto dalla norma (campo **B1117**);
10. presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita (campo **B1118**);
11. aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni (campo **B1119**).

Aziende operanti nel settore della produzione di **mangimi o alimenti per gli animali** (campo **B1105 = SI**):

12. presenza di documentazione relativa alla registrazione completa e aggiornata di movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (campo **B1121**).

Per effettuare il controllo per l'Atto B11, il tecnico avrà a disposizione:

- il risultato del lavoro relativo alla scheda d'entrata (quadro C della relazione di controllo);
- la check-list relativa al presente Atto (mod. CGO_B11).

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

Siti di stoccaggio (elementi di controllo 1, 2, 3, 4)

Il tecnico individuerà i siti aziendali di stoccaggio delle derrate (animali e vegetali) prodotte e si accerterà che siano distinti e separati strutturalmente dai luoghi di deposito e manipolazione delle sostanze pericolose per la sicurezza alimentare:

- carburanti, olii lubrificanti;
- olii e batterie esausti;
- prodotti veterinari ed alimenti “medicati”;
- sostanze chimiche (ad es. fertilizzanti);
- fitofarmaci.

Per quanto attiene ai fitofarmaci in particolare, il sito di immagazzinamento di questi prodotti deve essere posto in luogo asciutto, deve poter essere chiuso in modo da non permettere accessi casuali, le scatole o gli imballaggi dei prodotti al suo interno si devono presentare integri e con le etichette ben visibili e leggibili.

Nel caso in cui il tecnico riscontri delle infrazioni alle disposizioni relative ai siti di stoccaggio, dovrà documentarle accuratamente, con fotografie che evidenzino chiaramente gli elementi riscontrati, e dovrà segnalarle negli appositi campi della check list (**B1107 – B1108 – B1110 – B1111**).

Ad es. *“prodotti fitofarmaci immagazzinati insieme ai mangimi”*,

oppure *“stoccaggio del foraggio prodotto e ricovero delle macchine situati nello stesso ambiente, senza separazioni”*.

Registro dei trattamenti fitofarmaci (elementi di controllo 5, 6 e 7)

Il tecnico si accerterà della presenza e corretta tenuta del registro dei trattamenti fitofarmaci effettuati nel corso della stagione di coltivazione 2007.

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Saranno effettuati i seguenti controlli:

- a. presenza del registro;
- b. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);
- c. per ogni trattamento dovranno essere indicati il prodotto utilizzato, la quantità utilizzata e la superficie su cui è stato effettuato;
- d. il registro dovrà essere conservato per l'anno successivo a quello a cui si riferiscono i trattamenti e dovrà essere disponibile per ogni verifica;
- e. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento.

Valgono i seguenti **casi particolari**:

- nel caso in cui l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi

delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;

N.B.: il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Si potrà anche verificare il caso in cui le registrazioni dei trattamenti siano riportate sullo stesso modulo o quaderno che ospita le annotazioni relative alle utilizzazioni di effluenti zootecnici e fertilizzazioni, o riguardanti le movimentazioni di prodotto.

Questo fatto, ferme restando le informazioni minime che devono essere riportate (vedi sopra), non avrà nessuna conseguenza ai fini del controllo.

Il tecnico, in base alle indicazioni riportate più sopra, verificherà quindi la presenza del registro (campo **B1112**), la completezza delle informazioni in esso contenute (campo **B1113**), il suo aggiornamento (campo **B1114**).

In caso di assenza del registro o di anomalie nella sua tenuta, il tecnico dovrà evidenziarle ed acquisire copia del registro o delle parti del registro interessate dalle anomalie.

N.B.: in caso di registrazioni effettuate da soggetti delegati, da contoterzisti o da cooperative di produttori, il titolare dell'azienda è comunque responsabile della loro corretta esecuzione (modalità, tempistiche, prodotti utilizzati, quantità).

Manuale aziendale (latte) (elementi di controllo 8, 9, 10 e 11)

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

1. il tecnico verificherà la presenza della documentazione necessaria alla tracciabilità del prodotto:
 - a. manuale;
 - b. documentazione di uscita del latte prodotto;
 - c. registro delle movimentazioni del prodotto e suo aggiornamento;
2. in caso di presenza della documentazione prevista, il tecnico procederà ad una verifica delle registrazioni, scegliendone casualmente almeno 5 tra quelle appartenenti agli ultimi tre mesi di attività aziendale e verificando la loro correttezza effettuando un riscontro con la documentazione presente;
3. in caso di anomalie presenti:
 - a. assenza del Manuale (campo **B1116**);
 - b. manuale non rispondente alla norma (campo **B1117**);
 - c. documentazione relativa alle movimentazioni di prodotto assente o incompleta (campo **B1118**);
 - d. registrazioni incomplete o non corrette (campo **B1119**);il tecnico compilerà gli appositi spazi della check-list e descriverà gli elementi negativi riscontrati (campo **B1120**).

Il tecnico incaricato della verifica acquisirà, ove possibile, una copia della documentazione verificata come non conforme.

Registrazioni delle movimentazioni di foraggi e componenti dei mangimi (elemento di controllo 12)

Il tecnico verificherà la presenza e corretto aggiornamento del registro delle movimentazioni in entrata ed in uscita dei foraggi e dei componenti dei mangimi (campo **B1121**).

Il registro dovrà contenere in maniera chiara:

- gli elementi identificativi dei fornitori di foraggi e componenti dei mangimi (movimentazioni in entrata), quantità, natura del prodotto, data della transazione;

- gli elementi identificativi degli acquirenti o destinatari dei foraggi, mangimi e componenti dei mangimi (movimentazioni in uscita), quantità, natura del prodotto, data della transazione.

In caso di assenza del registro o di non corretta compilazione dello stesso, il tecnico evidenzierà gli tali infrazioni nel campo **B1121**, le descriverà nel campo **B1122** e, ove possibile, prenderà copia della documentazione non conforme.

4.4 ESECUZIONE DELLE RIPRESE FOTOGRAFICHE

Ogni rilevazione effettuata dovrà essere documentata fotograficamente e le fotografie scattate dovranno essere archiviate e consegnate ad Agrisian insieme ai documenti relativi al controllo (vedi capitolo 7).

In generale il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);
- possibilmente contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc);
- documentino (con riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari di infrazioni agli obblighi di condizionalità CGO ;

Nei soli casi di infrazione agli obblighi di condizionalità CGO, sarà necessario che il tecnico inquadri nell'immagine fotografica una tabella con i riferimenti catastali della particella sulla quale viene rilevata l'infrazione.

In questo caso il tecnico dovrà quindi inquadrare nell'immagine fotografica una tabella di dimensioni non inferiori al formato A3 su cui dovranno essere riportati:

- la sigla della provincia;
- il codice AGEA del tecnico;
- l'ISTAT del comune ed eventuale sezione censuaria;
- numero del foglio catastale;
- numero particella catastale ed eventuale subalterno;
- il numero progressivo della foto scattata;
- data del sopralluogo.

I riferimenti di ogni scatto eseguito con questa procedura dovranno essere annotati nel campo 5a del mod ReCO_5 in corrispondenza della particella sulla quale sia stata rilevata l'infrazione.

Il numero progressivo identificativo della foto scattata, da riportare sul mod ReCO_5 sarà composto da un numero che definisce lo stick di memoria ed un progressivo di tre cifre che individua la singola immagine (es. 1- 002 - CGO). Tale numero sarà seguito dalla sigla **"CGO"**, che contraddistingue il mancato rispetto dei requisiti in materia di Condizionalità – CGO.

4.5 PRESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI

La Relazione di controllo non fornisce un esito della visita ispettiva, ma è redatta al fine di rendere note al produttore le infrazioni accertate.

Nel campo di condizionalità in esame, sono previsti Interventi Correttivi da prescrivere al produttore perché possa sanare le infrazioni ed ottenere, in tal modo, la minima riduzione del premio sancita dalla normativa.

A questo proposito si ricorda che alcuni interventi correttivi sono obbligatori.

Gli eventuali interventi correttivi prescritti dovranno essere annotati negli spazi previsti nel "quadro E" della relazione di controllo.

Tali interventi correttivi prescritti al rappresentante aziendale, se da questi accettati mediante la firma della Relazione di Controllo, saranno oggetto di successivo controllo, al fine di verificarne l'effettiva realizzazione e poter quindi applicare la riduzione minima del premio.

Di questo, il Tecnico è tenuto ad avvisare il Rappresentante aziendale.

4.6 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO

Si precisa che la compilazione del verbale dovrà avvenire utilizzando una grafia chiara, scrivendo possibilmente in stampatello ed evitando qualunque cancellatura, in caso di errore si dovrà barrare il dato errato e riscrivere affianco l'informazione corretta. Si dovranno adoperare penne ad inchiostro indelebile, non è consentito l'utilizzo di correttori.

Il modello della relazione di controllo è riportata nell'allegato n° 2 del presente documento.

Quadro A – Informazioni generali ed estremi dell'Azienda

Scrivere negli appositi spazi:

- 1a,1b - gli estremi dell'eventuale comunicazione inoltrata per la visita aziendale;
- 1c,d,e,f - l'identità e gli estremi del documento di identità del rappresentante aziendale presente al controllo in loco;
- 1g - biffare se non si è presentato alcun rappresentante aziendale, nonostante la comunicazione inviata;
- 1h – biffare se il rappresentante aziendale è un delegato del produttore ed è provvisto di “conferimento d'incarico”;
- 1i - biffare se il controllo di condizionalità ha comportato verifiche di documenti e/o autorizzazioni

Quadro B – Riepilogo qualitativo del controllo di condizionalità CGO - Ambiente

- 1l - Applicabilità: biffare le caselle relative agli atti applicabili all'azienda oggetto del controllo;
- 1m - Violazione: al termine del controllo e solo in caso di accertamento di violazione dei CGO verificati, biffare le caselle relative a quelli per i quali siano state accertate violazioni;
- 1n – Sospensione incontro: biffare in caso si renda necessario sospendere la visita e rimandarla a data successiva; è obbligatorio in tal caso compilare i campi che specificano il motivo della sospensione e l'appuntamento successivo fissato per il completamento della visita;
- 1o - Interventi correttivi: al termine della visita di controllo della condizionalità, biffare nel caso siano state accertate violazioni agli Atti per le quali sono previsti interventi correttivi già prescritti nel quadro E della relazione di controllo;

In calce al verbale, compilare i campi relativi a:

- Data di esecuzione del controllo;
- Codice AGEA del tecnico incaricato del controllo;

Su ogni pagina della relazione di controllo dovranno essere apposte le firme del produttore e del tecnico incaricato del controllo.

- Pagina di : compilare una volta completata la Relazione di Controllo

Quadro C – Rilevazione delle caratteristiche aziendali ai fini della verifica di applicabilità degli atti CGO

- si veda quanto riportato al paragrafo 4.3.3.

Quadro D – Documentazione verificata

- biffare le casella corrispondenti alla eventuale documentazione acquisita e/o verificata.

Quadro E – Interventi correttivi previsti per gli atti violati

- da **4a** a **4q** – per ogni Atto controllato biffare la casella relativa alle infrazioni che prevedono interventi correttivi da prescrivere al rappresentante aziendale;
- **4r** – spazio per l’inserimento di eventuali note da parte del tecnico controllore;
- **4s** – spazio per l’inserimento di eventuali note da parte del rappresentante aziendale;
- **4t** – biffare le caselle corrispondenti alle check-list compilate durante il controllo (devono corrispondere a quanto inserito nel quadro B del mod. ReCO_1 – applicabilità);
- **4u** – spazio per eventuali annotazioni del tecnico relativamente alle check-list compilate.

5 ACQUISIZIONE DATI SU SOFTWARE SITICONVOCA

A conclusione dei controlli presso le aziende dovranno essere acquisiti mediante le maschere predisposte all'interno del software SITIconvocazioni le informazioni riportate nelle relazioni di controllo redatte dai tecnici incaricati al termine delle verifiche svolte presso le aziende a controllo. Le funzioni software per lo svolgimento dell'attività sono descritte nell'apposita nota operativa.

6 STAMPA ED INVIO AI PRODUTTORI DEI VERBALI CONTENENTI L'ESITO DEI CONTROLLI

Conclusa, per ciascuna azienda presente nella lista di lavorazione, l'acquisizione delle informazioni relative al controllo CGO si dovrà procedere alla stampa del verbale mediante le funzioni software descritte nell'apposita nota operativa.

Mediante queste funzioni verrà prodotto un file in formato “.pdf” che dovrà essere stampato su carta in duplice copia.

Su entrambe le copie del verbale dovrà essere apposta la firma ed il timbro professionale del tecnico che ha eseguito il controllo presso l'azienda.

6.1. CONSEGNA DEI VERBALI ALLE AZIENDE A CAMPIONE TRAMITE GLI UFFICI PROVINCIALI DEI CAA

La consegna della copia del verbale al produttore, ha lo scopo di integrare la relazione di controllo, già consegnata nel corso della verifica aziendale, notificando l'esito tecnico del controllo di condizionalità CGO calcolato mediante il software.

La prima copia del verbale relativo a ciascuna azienda a controllo, dovrà essere trasmessa, a cura dei Responsabili Provinciali di Sede, agli uffici provinciali dei CAA di competenza.

L'invio della documentazione dovrà essere accompagnata da una “lettera di trasmissione” il cui facsimile è riportato nell'allegato n° 8. La lettera di trasmissione dovrà essere redatta in duplice

copia, di cui una verrà consegnata al referente del CAA, l'altra (firmata per accettazione dal referente del CAA) sarà archiviata a cura del coordinatore provinciale della sede Agrisian. Per i produttori in proprio la copia del verbale dovrà essere trasmessa all'indirizzo dell'interessato tramite Raccomandata A.R.

7 ARCHIVIAZIONE E CONSEGNA AD AGRISIAN DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI.

La seconda copia del verbale, unitamente ad una copia della lettera di trasmissione firmata dal referente del CAA di appartenenza (per i produttori associati) o della ricevuta di ritorno della raccomandata (nel caso di produttori in proprio), insieme alla documentazione acquisita nel corso del controllo in azienda, dovrà essere archiviata all'interno del "fascicolo aziendale" già predisposto nell'ambito dei controlli DPU 2007 relativi all'ammissibilità e condizionalità BCAA. Per quanto riguarda le modalità di archiviazione si rimanda quindi all'apposito capitolo delle specifiche tecniche DPU 2007.

Una CD/DVD contenente tutte le riprese fotografiche prodotte per documentare eventuali esiti negativi dei controlli nell'ambito della provincia dovrà essere trasmessa ad AGRISIAN – Via Palestro,32 – 00185 ROMA. Sulla copertina del CD/DVD dovrà essere apposta un'etichetta indicante:

**CONTROLLI OGGETTIVI DPU 2007
CONDIZIONALITÀ C.G.O.**

Riprese fotografiche

PROVINCIA

8 ALLEGATI

Allegato 1 – Fac-simile Telegramma di preavviso per visita in azienda

Allegato 2 – Relazione di controllo

Allegato 3 – Elenco delle aziende oggetto di verifica (tracciato file)

Allegato 4 – Atto A4 – Tabella per il calcolo della quantità di effluenti prodotti in funzione della consistenza zootecnica

Allegato 5 – Nota informativa sintetica relativa alle informazione da fornire nel corso della presentazione al rappresentante aziendale della procedura di controllo

Allegato 6 – modello “C1” - conferimento d’incarico

Allegato 7 – modello per la trasmissione ai CAA dei verbali delle aziende oggetto di controllo

Allegato 1 - Fac-simile Telegramma di preavviso per visita in aziendaTelegramma per visite controllo Condizionalità C.G.O. in azienda

Regime di Pagamento Unico 2007 – controlli oggettivi

Si comunica at Signoria Vostra che il giorno alle ore

.....

c/o.....

si svolgerà visita di controllo ai sensi Reg. (CE) 796/2004. Si dovrà in tale data assicurare necessaria Vs. presenza ai previsti controlli eseguiti da parte di funzionari incaricati AGEA.

Nome del Tecnico e numero telefonico al quale il Tecnico può essere contattato

Allegato 2 - Relazione di controllo

Vedi file allegati.

mod. CGO_A01

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Via Torino 45 - 00185 Roma

RELAZIONE DI CONTROLLO RELATIVA ALLA VERIFICA DEGLI IMPEGNI E/O DEGLI OBBLIGHI (REG. CE 796/04)

REGIME DI PAGAMENTO UNICO – REG. CE 1782/03

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000 – 2006 – REG. CE 1257/99 – PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 – REG. CE 1698/2005

PROVINCIA	AZIENDA	N. DOMANDA	CODICE FISCALE / P.I.

CONTROLLI CAMPO DI CONDIZIONALITÀ “AMBIENTE”

quadro	descrizione ATTO
01	A1 - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici – Rete "Natura 2000"

Elementi di verifica		si	no	n.a.
Caratteristiche aziendali:				
A0101	azienda ricadente in Zona di Protezione Speciale (Rete Natura 2000)			
A0102	azienda con caratteristiche di applicabilità della norma 2.1			
A0103	azienda con caratteristiche di applicabilità della norma 4.1			
A0104	azienda con caratteristiche di applicabilità della norma 4.2			
A0105	azienda con caratteristiche di applicabilità della norma 4.4			
Elementi di controllo:				
A0106	presenza di interventi strutturali in corso di realizzazione o realizzati tra l'1/01/05 ed il 31/12/07 che richiedono autorizzazione e/o valutazione d'incidenza			
A0107	descrizione tipo di intervento rilevato:			
a	impianti di trasformazione			
b	fabbricati zootecnici			
c	altri fabbricati			
d	recinzioni			
e	strade			
f	taglio boschi			
g	altro			
A0108	descrizione altro tipo di intervento strutturale rilevato:			
	XXXXXXXXXXXX			
	presenza dell'autorizzazione:			
A0109	presenza dell'autorizzazione (prevista dalla normativa vigente)			
A0110	validità dell'autorizzazione			
A0111	data di rilascio dell'autorizzazione			
	XX / XX / XXXX			
	presenza della valutazione di incidenza (prevista dalla normativa vigente):			
A0112	presenza della valutazione di incidenza allegata all'autorizzazione			
A0113	conformità della valutazione di incidenza alla realtà oggettiva			
A0114	correttezza formale della documentazione relativa alla valutazione d'incidenza			
A0115	descrizione eventuali anomalie riscontrate			
	XXXXXXXXXXXX			
	Note:			
	Nel caso in cui l'area oggetto di infrazione appartenga contemporaneamente ad una Zona di Protezione Speciale (ZPS) e ad un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), la violazione avrà doppio effetto in relazione alla definizione delle riduzioni applicabili.			

FATTO A	IN DATA

PER AGRISIAN	CODICE AGEA

IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

mod. CGO_A02

Via Torino 45 - 00185 Roma

RELAZIONE DI CONTROLLO RELATIVA ALLA VERIFICA DEGLI IMPEGNI E/O DEGLI OBBLIGHI (REG. CE 796/04)

REGIME DI PAGAMENTO UNICO – REG. CE 1782/03

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000 – 2006 – REG. CE 1257/99 – PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 – REG. CE 1698/2005

PROVINCIA	AZIENDA	N. DOMANDA	CODICE FISCALE / P.I.

CONTROLLI CAMPO DI CONDIZIONALITÀ “AMBIENTE”

quadro	descrizione ATTO
02	A2 - Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

	Elementi di verifica	si	no	n.a.
	Caratteristiche aziendali:			
A0201	Azienda che utilizza sostanze pericolose			
A0202	Azienda <u>che deve avere un'autorizzazione allo scarico</u> diretto, rilasciata dalle Autorità competenti (azienda che svolge attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o che trasforma materia prima proveniente prevalentemente dall'esterno D Lgs. 3/04/06 n. 152)			
	Elementi di controllo per le aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose:			
A0203	Assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio di combustibili, olii esausti, lubrificanti, filtri e batterie esauste			
A0204	Presenza di perdite dai contenitori /distributori di carburanti e olii lubrificanti oppure depositi non protetti di filtri o batterie esauste			
	Elementi di controllo le aziende <u>che devono avere un'autorizzazione allo scarico</u> diretto:			
A0205	presenza dell'autorizzazione allo scarico			
A0206	validità dell'autorizzazione allo scarico			
A0207	data di rilascio dell'autorizzazione			
	XX / XX / XXXX			
A0208	in caso negativo, definire le anomalie riscontrate			
	XXXXXXXXXXXX			
A0209	presenza di verifiche effettuate dagli enti competenti con esito negativo			
A0210	data di svolgimento della verifica			
	XX / XX / XXXX			
	Elementi relativi ai provvedimenti dell'Autorità competente conseguenti all'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico (vedi nota)			
A0211	diffida			
A0212	diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione			
A0213	revoca dell'autorizzazione			
A0214	natura delle rilevazioni negative fatte dagli enti competenti			
	XXXXXXXXXXXX			
	Note:			
	Le informazioni e i documenti acquisiti e controllati saranno oggetto anche di successiva verifica presso gli Enti competenti			

FATTO A	IN DATA

PER AGRISIAN	CODICE AGEA

IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

mod. CGO_A03

Via Torino 45 - 00185 Roma

RELAZIONE DI CONTROLLO RELATIVA ALLA VERIFICA DEGLI IMPEGNI E/O DEGLI OBBLIGHI (REG. CE 796/04)

REGIME DI PAGAMENTO UNICO – REG. CE 1782/03

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000 – 2006 – REG. CE 1257/99 – PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 – REG. CE 1698/2005

PROVINCIA	AZIENDA	N. DOMANDA	CODICE FISCALE / P.I.

CONTROLLI CAMPO DI CONDIZIONALITÀ “AMBIENTE”

quadro	descrizione ATTO
03	A3 – Direttiva 86/278/CEE - Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, in particolare, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

	Elementi di verifica	si	no	n.a.
	Caratteristiche aziendali:			
A0301	l'agricoltore ha dichiarato l'utilizzazione di fanghi di depurazione sui terreni dell'azienda			
A0302	l'agricoltore è produttore dei fanghi di depurazione			
A0303	l'agricoltore è utilizzatore dei fanghi di depurazione			
	Elementi di controllo (verifiche di carattere documentale):			
A0304	presenza della documentazione prevista (vedi nota n°1)			
A0305	formulario di identificazione			
A0306	scheda di accompagnamento			
A0307	registro di utilizzazione dei terreni			
A0308	notifica di spandimento			
A0309	la notifica di spandimento contiene elementi identificativi dei terreni oggetto di spandimento?			
A0310	autorizzazione allo spandimento			
A0311	iscrizione albo imprese che effettuano gestione rifiuti			
A0312	registro di carico e scarico			
	Elementi di controllo (verifiche di carattere agronomico):			
A0313	fanghi utilizzati su terreni acquitrinosi o soggetti a esondazioni o allagamenti			
A0314	fanghi utilizzati su terreni in forte pendio (superiore al 15 %)			
A0315	fanghi utilizzati su terreni con pH inferiore a 5			
A0316	fanghi utilizzati su terreni destinati a foraggiare nelle 5 settimane precedenti sfalcio o pascolamento			
A0317	fanghi utilizzati su terreni destinati all'orticoltura o alla frutticoltura nei 10 mesi precedenti il raccolto (vedi nota n°2)			
A0318	fanghi utilizzati su terreni con colture in atto (tranne le colture arboree)			
	Note:			
	1) La verifica documentale deve essere effettuata sulla base della tabella allegata alle specifiche tecniche di lavoro, in cui in funzione del ruolo dell'agricoltore sono elencati i documenti di cui egli deve essere in possesso.			
	2) Il controllo dovrà essere effettuato attraverso una verifica agronomica della compatibilità tra il periodo di spandimento ed il periodo di occupazione del suolo da parte della coltura.			

FATTO A	IN DATA

PER AGRISIAN	CODICE AGEA

IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

mod. CGO_A04 - 1

Via Torino 45 - 00185 Roma

RELAZIONE DI CONTROLLO RELATIVA ALLA VERIFICA DEGLI IMPEGNI E/O DEGLI OBBLIGHI (REG. CE 796/04)

REGIME DI PAGAMENTO UNICO - REG. CE 1782/03

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000 - 2006 - REG. CE 1257/99 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 - REG. CE 1698/2005

PROVINCIA	AZIENDA	N. DOMANDA	CODICE FISCALE / P.I.

CONTROLLI CAMPO DI CONDIZIONALITÀ "AMBIENTE"

quadro	descrizione ATTO
04_1	A4 - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Elementi di verifica		si	no	n.a.
Caratteristiche aziendali:				
A0401	azienda ricadente in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN)			
A0402	valore percentuale della superficie aziendale (catastale) ricadente in ZVN rispetto alla superficie aziendale (catastale) totale			
	XX %			
A0403	azienda con allevamenti bovini			
A0404	azienda con allevamenti ovicapriini			
A0405	azienda con altri allevamenti			
A0406	azienda con allevamenti allo stato brado o semibrado			
Classe dimensionale di appartenenza dell'azienda (ai fini della verifica degli obblighi amministrativi (DM MIPAF 7/04/06):				
A0407	azienda appartenente alla classe dimensionale 1 (<=1.000 Kg/anno di Azoto al Campo Prodotto)			
A0408	azienda appartenente alla classe dimensionale 2 (da 1.001 a 3.000 Kg/anno di ACP)			
A0409	azienda appartenente alla classe dimensionale 3 (da 3.001 a 6.000 Kg/anno di ACP)			
A0410	azienda appartenente alla classe dimensionale 4 (maggiore di 6.000 Kg/anno di ACP)			
A0411	azienda appartenente alla classe dimensionale 5 (allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005)			
Obblighi amministrativi: Elementi di controllo				
A0412	Presenza della comunicazione semplificata di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici			
A0413	Presenza della comunicazione completa di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici			
A0414	Presenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma semplificata			
A0415	Presenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma completa			
Stoccaggi: Elementi di controllo				
A0416	necessità della presenza di impianti di stoccaggio			
A0417	presenza di uno o più impianti di stoccaggio			
A0418	numero impianti di stoccaggio esistenti			
	XX			
A0419	corretto dimensionamento impianto/i in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire			
A0420	rispetto delle condizioni di impermeabilità dell'impianto/i di stoccaggio (assenza di perdite)			

FATTO A	IN DATA

PER AGRISIAN	CODICE AGEA

IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

mod. CGO_A04 – 2

Via Torino 45 - 00185 Roma

RELAZIONE DI CONTROLLO RELATIVA ALLA VERIFICA DEGLI IMPEGNI E/O DEGLI OBBLIGHI (REG. CE 796/04)

REGIME DI PAGAMENTO UNICO – REG. CE 1782/03

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000 – 2006 – REG. CE 1257/99 – PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 – REG. CE 1698/2005

PROVINCIA	AZIENDA	N. DOMANDA	CODICE FISCALE / P.I.

CONTROLLI CAMPO DI CONDIZIONALITÀ “AMBIENTE”	
quadro	descrizione ATTO
04_2	A4 – Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Elementi di verifica – segue		si	no	n.a.
Obblighi agronomici: Elementi di controllo (verifica del rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti - si applicano alle superfici aziendali comprese nelle ZVN)				
A0421	rispetto dei divieti spaziali contenuti negli artt. 22 e 23 del DM 7 aprile 2006, (in relazione al tipo di effluente utilizzato) ed in particolare:			
A0422	fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali			
A0423	fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti			
A0424	terreni in pendenza (pendenza maggiore del 10 %)			
A0425	aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati			
A0426	boschi			
A0427	terreni gelati o innevati, in frana, saturi d'acqua			
A0428	in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano			
A0429	rispetto dei divieti temporali – periodo 1 novembre – 28 febbraio			
	Note:			

FATTO A	IN DATA

PER AGRISIAN	CODICE AGEA

IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

mod. CGO_A05

Via Torino 45 - 00185 Roma

RELAZIONE DI CONTROLLO RELATIVA ALLA VERIFICA DEGLI IMPEGNI E/O DEGLI OBBLIGHI (REG. CE 796/04)

REGIME DI PAGAMENTO UNICO – REG. CE 1782/03

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000 – 2006 – REG. CE 1257/99 – PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 – REG. CE 1698/2005

PROVINCIA	AZIENDA	N. DOMANDA	CODICE FISCALE / P.I.

CONTROLLI CAMPO DI CONDIZIONALITÀ “AMBIENTE”

quadro	descrizione ATTO
05	A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica – Rete "Natura 2000"

Elementi di verifica		si	no	n.a.
Caratteristiche aziendali:				
A0501	azienda ricadente in Siti di Importanza Comunitaria (Rete Natura 2000)			
A0502	azienda con caratteristiche di applicabilità della norma 2.1			
A0503	azienda con caratteristiche di applicabilità della norma 4.1			
A0504	azienda con caratteristiche di applicabilità della norma 4.2			
A0505	azienda con caratteristiche di applicabilità della norma 4.4			
Elementi di controllo				
A0506	Presenza di interventi strutturali in corso di realizzazione o realizzati tra l'1/01/05 ed il 31/12/07 che richiedono autorizzazione e/o valutazione d'incidenza			
A0507	descrizione tipo di intervento rilevato:			
a	impianti di trasformazione			
b	fabbricati zootecnici			
c	altri fabbricati			
d	recinzioni			
e	strade			
f	taglio boschi			
g	altro			
A0508	descrizione altro tipo di intervento strutturale rilevato:			
	XXXXXXXXXX			
	Presenza dell'autorizzazione:			
A0509	presenza dell'autorizzazione (prevista dalla normativa vigente)			
A0510	validità dell'autorizzazione			
A0511	data di rilascio dell'autorizzazione			
	XX / XX / XXXX			
	Presenza della valutazione di incidenza (prevista dalla normativa vigente):			
A0512	presenza della valutazione di incidenza allegata all'autorizzazione			
A0513	conformità della valutazione di incidenza alla realtà oggettiva			
A0514	correttezza formale della documentazione relativa alla valutazione d'incidenza			
A0515	descrizione eventuali anomalie riscontrate			
	XXXXXXXXXX			
	Note:			
	Nel caso in cui l'area oggetto di infrazione appartenga contemporaneamente ad un Sito di Importanza Comunitaria e ad una Zona di Protezione Speciale (ZPS) e), la violazione avrà doppio effetto in relazione alla definizione delle riduzioni applicabili.			

FATTO A	IN DATA

PER AGRISIAN	CODICE AGEA

IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

mod. CGO_B09

Via Torino 45 - 00185 Roma

RELAZIONE DI CONTROLLO RELATIVA ALLA VERIFICA DEGLI IMPEGNI E/O DEGLI OBBLIGHI (REG. CE 796/04)

REGIME DI PAGAMENTO UNICO – REG. CE 1782/03

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000 – 2006 – REG. CE 1257/99 – PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 – REG. CE 1698/2005

PROVINCIA	AZIENDA	N. DOMANDA	CODICE FISCALE / P.I.

CONTROLLI CAMPO DI CONDIZIONALITÀ “AMBIENTE”	
quadro	descrizione ATTO
06	B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari .

Elementi di verifica		si	no	n.a.
Caratteristiche aziendali:				
B0901	azienda agricola che utilizza prodotti fitosanitari			
B0902	azienda agricola che utilizza prodotti fitosanitari classificati come "Molto Tossici", "Tossici" o "Nocivi" (T+,T,XN)			
B0903	azienda che si avvale di “contoterzisti” per l'impiego dei prodotti fitosanitari			
Elementi di controllo				
Verifiche relative alla presenza della documentazione prevista:				
B0904	presenza registro trattamenti (quaderno di campagna)			
B0905	conformità del registro trattamenti (presenza delle informazioni minime previste dalla normativa)			
B0906	aggiornamento del registro dei trattamenti (entro 30 giorni dal trattamento effettuato)			
B0907	in caso negativo, descrivere le anomalie riscontrate			
XXXX XXXX XXXX				
Verifiche relative al rispetto delle prescrizioni di utilizzo :				
B0908	prodotto fitosanitario utilizzato su coltura non prevista in etichetta			
B0909	mancato rispetto dei tempi di carenza previsti nell'etichetta			
B0910	prodotto fitosanitario utilizzato in dosi maggiori rispetto a quelle previste in etichetta			
B0911	assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa			
B0912	in caso negativo, descrivere le anomalie riscontrate			
XX XX XXXX				
Verifiche relative al rispetto delle prescrizioni di utilizzo in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari "Molto Tossici", "Tossici" o "Nocivi" (T+,T,XN):				
B0913	presenza della documentazione d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici, nocivi			
B0914	possesso del patentino da parte dell'utilizzatore dei prodotti fitosanitari			
B0915	possesso del patentino scaduto e assenza di domanda di rinnovo da parte dell'utilizzatore dei prodotti fitosanitari			
B0916	in caso negativo, descrivere le anomalie riscontrate			
XXXXXXXXXXXX				
Note:				

FATTO A	IN DATA

PER AGRISIAN	CODICE AGEA

IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Via Torino 45 - 00185 Roma

mod. CGO_B11

RELAZIONE DI CONTROLLO RELATIVA ALLA VERIFICA DEGLI IMPEGNI E/O DEGLI OBBLIGHI (REG. CE 796/04)**REGIME DI PAGAMENTO UNICO – REG. CE 1782/03****PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000 – 2006 – REG. CE 1257/99 – PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 – REG. CE 1698/2005**

PROVINCIA	AZIENDA	N. DOMANDA	CODICE FISCALE / P.I.

CONTROLLI CAMPO DI CONDIZIONALITÀ “AMBIENTE”

quadro	descrizione ATTO
07	B11 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

	Elementi di verifica	si	no	n.a.
	Caratteristiche aziendali:			
B1101	azienda operante nel settore delle produzioni animali			
B1102	azienda operante nel settore delle produzioni vegetali			
B1103	azienda operante nel settore delle produzioni di latte crudo			
B1104	codice allevamento registrato in BDN			
B1105	azienda operante nel settore della produzione di uova			
B1106	azienda operante nel settore delle produzioni di mangimi o alimenti per gli animali			
	Elementi di controllo			
	Aziende operanti nel settore delle produzioni animali :			
B1107	presenza di siti di stoccaggio, utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.)			
B1108	presenza di siti di stoccaggio; utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio dei prodotti veterinari			
B1109	in caso di uno o più elementi negativi, definire le anomalie riscontrate			
	Aziende operanti nel settore delle produzioni vegetali :			
B1110	presenza di siti di stoccaggio; utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.)			
B1111	presenza di siti di stoccaggio; utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari			
B1112	presenza registro trattamenti (quaderno di campagna)			
B1113	conformità del registro trattamenti (presenza delle informazioni minime previste dalla normativa)			
B1114	aggiornamento del registro dei trattamenti (entro 30 giorni dal trattamento effettuato)			
B1115	in caso di uno o più elementi negativi, definire le anomalie riscontrate			
	Aziende operanti nel settore della produzione di latte fresco :			
B1116	presenza del manuale aziendale			
B1117	rispondenza del manuale con quanto prescritto dalla norma			
B1118	presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita			
B1119	aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni			
B1120	in caso di uno o più elementi negativi, definire le anomalie riscontrate			
	Aziende operanti nel settore della produzione di mangimi o alimenti per gli animali :			
B1121	presenza di documentazione relativa alla registrazione completa e aggiornata di movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi			
B1122	in caso negativo, descrivere le anomalie riscontrate			

FATTO A	IN DATA

PER AGRISIAN	CODICE AGEA

IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

Allegato 3 - Elenco delle aziende oggetto di verifica (tracciato file)

CODI_OPR	CODI_ISTA_PROV_RAPP	DESC_PROV_RAPP	CODI_BARR	CODI_FISC_VALI	DESC_DENO_INTE	DESC_COMU_DOMI_INTE
----------	---------------------	----------------	-----------	----------------	----------------	---------------------

DESC_INDI_DOMI_INTE	DESC_TELE_INTE	COD_tramite	tramite descrizione	FLAG_A1	FLAG_A2	FLAG_A3
---------------------	----------------	-------------	------------------------	---------	---------	---------

FLAG_A4	FLAG_A5	FLAG_B9	FLAG_B11	FLAG_A2_SOST_PER	FLAG_A4_BOV	FLAG_A4_OVICAP	FLAG_OPR	FLAG_NORME	FLAG_REITER
---------	---------	---------	----------	------------------	-------------	----------------	----------	------------	-------------

Allegato 4 – Atto A4 – Tabella per il calcolo della quantità di liquami prodotti in funzione della consistenza zootecnica

Classe dimensionale	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (n.)
1	Minore o uguale a 1000	Avicoli – inf. o uguali a 2174 posti ovaioia – inf. o uguali a 4000 posti broiler – inf. o uguali a 4350 posti pollastra – inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio – inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina – inf. o uguali a 5300 posti faraona Cunicoli – inf. o uguali a 2000 posti fattrice – inf. o uguali a 4200 posti capo all’ingrasso Suini – inf. o = a 90 grassi da 100 kg di p.v. medio – inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini – inf. o uguali a 12 vacche in produzione – inf. o uguali a 23 vacche nutrici – inf. o uguali a 27 capi in rimonta – inf. o uguali a 30 bovini all’ingrasso – inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca Ovicapri – inf. o uguali a 200 posti capo adulto – inf. o uguali a 280 posti agnellone Equini – inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso – inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone
2	Da 1001 a 3000	Avicoli – da 2175 a 6520 posti ovaioia – da 4001 a 12000 posti broiler – da 4351 a 13000 posti pollastra – da 671 a 2000 posti tacchino maschio – da 1301 a 3950 posti tacchino femmina – da 5301 a 15800 posti faraona Cunicoli – da 2001 a 6000 posti fattrice – da 4201 a 12500 posti capo all’ingrasso Suini – da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini – da 13 a 36 vacche in produzione – da 24 a 68 vacche nutrici – da 28 a 83 capi in rimonta – da 31 a 90 bovini all’ingrasso – da 117 a 348 vitelli a carne bianca Ovicapri – da 201 a 600 posti capo adulto – da 280 a 850 posti agnellone Equini – da 86 a 250 posti puledro da ingrasso

		– da 26 a 80 posti fattrice o stallone
Classe dim.le	Azoto al campo (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (numero)
3	Da 3001 a 6000	<p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 6521 a 13000 posti ovaioia – da 12001 a 24000 posti broiler – da 13001 a 26000 posti pollastra – da 2001 a 4000 posti tacchino maschio – da 3951 a 7900 posti tacchino femmina – da 15801 a 31600 posti faraona <p>Cunicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 6001 a 12000 posti fattrice – da 12501 a 25000 posti capo all'ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 37 a 72 vacche in produzione – da 69 a 136 vacche nutrici – da 84 a 166 capi in rimonta – da 91 a 180 bovini all'ingrasso – da 349 a 697 vitelli a carne bianca <p>Ovicapriini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 601 a 1200 posti capo adulto – da 851 a 1700 posti agnellone <p>Equini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 251 a 500 posti puledro da ingrasso – da 81 a 160 posti fattrice o stallone
4	Maggiore di 6000	<p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 13001 a 40000 posti ovaioia – da 24001 a 40000 posti broiler – da 26001 a 40000 posti pollastra – da 4001 a 40000 posti tacchino maschio – da 7901 a 40000 posti tacchino femmina – da 31601 a 40000 posti faraona <p>Cunicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> – oltre 12001 posti fattrice – oltre 25001 posti capo all'ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio – da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 73 a 416 vacche in produzione – da 137 a 421 vacche nutrici – da 167 a 833 capi in rimonta – da 181 a 625 bovini all'ingrasso – da 698 a 1920 vitelli a carne bianca <p>Ovicapriini</p> <ul style="list-style-type: none"> – oltre 1201 posti capo adulto – oltre 1701 posti agnellone <p>Equini</p> <ul style="list-style-type: none"> – oltre 501 posti puledro da ingrasso – oltre 161 posti fattrice o stallone

Classe dim.le	Azoto al campo (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (numero)
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	Avicoli <ul style="list-style-type: none">– Oltre 40000 posti ovaiole– Oltre 40000 posti broilers Suini <ul style="list-style-type: none">– Oltre 2000 grassi– Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg

Allegato 5 - nota informativa sintetica relativa alle informazioni da fornire nel corso della presentazione al rappresentante aziendale della procedura di controllo

1. GLI SCOPI DEL CONTROLLO

La **CONDIZIONALITÀ** rappresenta una delle principali novità introdotte a seguito della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel 2003.

Essa coinvolge **tutti gli agricoltori** che dal **1° gennaio 2005** intendono beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la stessa PAC; a partire da tale data infatti tutti gli agricoltori sono tenuti ad assicurare il rispetto di una serie di impegni di corretta gestione agronomica dei terreni, salvaguardia dell'ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere animale.

La non conformità a tali impegni comporta l'attivazione di un meccanismo di riduzione dell'insieme dei pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore avrebbe diritto.

Gli impegni a cui ogni agricoltore deve fare riferimento sono suddivisi in due grandi categorie:

Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), ovvero disposizioni di legge successivamente indicate con "Atti" già in vigore e derivanti dall'applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie;

Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), indicate con il termine di "Norme", stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea ovvero:

- proteggere il suolo mediante misure idonee;
- mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche;
- proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate;
- assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat;

Per ciascuno degli impegni da rispettare, l'agricoltore sottoscrive una serie di specifiche dichiarazioni in fase di compilazione della Domanda di Pagamento Unica.

Il presente controllo completa il controllo della condizionalità, e riguarda il rispetto dei Criteri di gestione obbligatoria (CGO) relativi ai seguenti atti:

Atto	Attivazione del vincolo
Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE – Uccelli	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alla "Rete Natura 2000", in particolare le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE – sostanze pericolose	Impegni minimi applicabili a tutte le aziende. Impegni particolari per le aziende che gestiscono/utilizzano sostanze pericolose, così come da Direttiva 80/68/CEE.

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, fanghi di depurazione	Utilizzazione di fanghi di depurazione sui terreni dell'azienda, sia nel caso che i fanghi siano di prodotti dall'azienda stessa, che da terzi.
Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, nitrati	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati.
Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, Habitat	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alla "Rete Natura 2000", in particolare i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC)
Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE – prodotti fitosanitari	Aziende conduttrici di terreni
Atto B10 - Direttiva 96/22/CE – sostanze ad azione ormonica	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, suini, bufalini, equini, ovicapri, avicoli, cunicoli, impianti di acquacoltura.
Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 - sicurezza alimentare	Presenza in azienda di allevamenti bovini produttori di latte "fresco".

Si evidenzia come gli impegni da rispettare sono differenziati in base a:

- ubicazione dell'azienda agricola rispetto alla perimetrazione delle aree sensibili dal punto di vista ambientale;
- utilizzo di determinate sostanze pericolose e di fanghi.

2. PROCEDURA DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO

Il presente controllo di condizionalità è parte del complesso dei controlli oggetti che completano la procedura di verifica amministrativa eseguita dall'AG.E.A. ; essi sono affidati all'AGRISIAN S.C.p.A.

Le norme di dettaglio sul controllo degli impegni e sul calcolo delle eventuali riduzioni da applicare ai pagamenti sono state stabilite da AG.E.A., Autorità competente per il coordinamento dei controlli con la circolare n. ACIU.2007. 517 del 06/07/2007.

I controlli da svolgere potranno prevedere sia verifiche di carattere documentale (verifica di certificati, autorizzazioni, ecc.) che oggettivo mediante sopralluogo sui terreni e strutture dell'azienda.

Tutte le risultanze del controllo verranno verbalizzate in una "relazione di controllo" che il rappresentante aziendale presente nel corso della verifica è chiamato a sottoscrivere.

Al termine della verifica al rappresentante aziendale verrà rilasciata copia della "relazione di controllo".

3. METODO DI CALCOLO DELL'ESITO

Nella fase di controllo in azienda l'accertamento del rispetto degli Atti e delle Norme è effettuato attraverso la compilazione di apposite "check - list", ove sono indicati una serie di indici di verifica articolati in portata, gravità e durata:

- **Portata:** misura l'entità della violazione (es. superficie, UBA, ecc.);
- **Gravità:** individua la rilevanza delle conseguenze dell'infrazione, alla luce degli obiettivi previsti dalla disposizione da rispettare;
- **Durata:** esprime il tempo necessario per il ripristino delle condizioni preesistenti all'infrazione; essa dipende anche dalla possibilità di eliminare l'effetto dell'infrazione attraverso l'attuazione di specifici interventi correttivi.

Per ogni Atto, in relazione al quale si riscontra un'infrazione, sulla relazione di controllo, il tecnico incaricato della verifica, annota, quantificandola, il livello della violazione rilevata, in termini di portata, gravità e durata.

Il livello della violazione, a sua volta è quantificato con il numero 1 se basso, con il numero 3 se medio e con il numero 5 se alto.

Inoltre, al fine di assicurare un'applicazione della condizionalità che incentivi l'attuazione di specifici interventi correttivi, il sistema di controllo è stato completato prevedendo l'introduzione di una "forma di avvertimento", anch'essa modulata su tre livelli:

I tre livelli di avvertimento sono rappresentati da:

- Segnalazione
- Intervento correttivo
- Ammonizione

Segnalazione: qualora, a seguito di un controllo, sia riscontrata un'infrazione di portata inferiore ad un livello minimo stabilito per ogni Atto: l'azienda non subisce alcuna riduzione del pagamento diretto, ma riceve una segnalazione. In caso di successiva ripetizione della stessa infrazione, l'agricoltore subisce la riduzione del pagamento diretto anche nel caso in cui questa sia di portata inferiore al livello minimo stabilito.

In questo senso, quindi, la segnalazione deve essere intesa come un avvertimento nei confronti dell'azienda, rispetto a comportamenti non conformi alle pertinenti norme.

Intervento correttivo: qualora, a seguito di un controllo, sia riscontrata un'infrazione che dia luogo a riduzione del pagamento diretto, l'agricoltore ha la possibilità di effettuare un intervento correttivo, ma solo nei casi previsti per ogni Atto e sulla base delle prescrizioni tecniche e nei tempi stabiliti dall'Autorità di controllo competente.

Nel caso in cui gli interventi correttivi siano stati attuati con successo, la riduzione del pagamento diretto è quantificata nella misura minima prevista dell'**1%**.

Ammonizione: una volta riscontrata una serie di violazioni che comportino la quantificazione di una percentuale di riduzione del pagamento diretto superiore alla soglia del **15%**, in caso di ripetizione della medesima infrazione, l'agricoltore riceve un richiamo scritto dall'Autorità di controllo competente. Il richiamo lo informa che, nel caso di ulteriore ripetizione della stessa infrazione, l'inadempienza è considerata **intenzionale**.

In questo ultimo caso, in base a quanto previsto per ogni infrazione, l'agricoltore subisce la riduzione del pagamento diretto a cui avrebbe titolo o, nei casi più gravi, l'esclusione dallo stesso.

A conclusione del controllo in azienda viene redatta la **relazione di controllo**, ove sono raccolte le risultanze della verifica effettuata.

Successivamente, le procedure di controllo sono portate a termine attraverso le seguenti fasi:

- **Acquisizione a video terminale** delle misurazioni effettuate, elaborazione dei parametri rilevati e calcolo dei valori risultanti dai vari indici di verifica;

- **Quantificazione della riduzione:** terminata la fase di redazione della relazione di controllo, questa viene trasmessa all'Organismo pagatore competente che in funzione dei risultati ottenuti dai controlli effettuati ed acquisiti in un'apposita banca dati, procede alla quantificazione dell'eventuale riduzione del pagamento diretto da applicare a carico dell'azienda controllata;

- **Convocazione dell'agricoltore:** gli agricoltori a carico dei quali è stata riscontrata una violazione sono convocati per la visione diretta delle risultanze dei controlli effettuati e sono informati della rilevanza delle violazioni accertate; in questa fase, all'agricoltore viene anche notificato un verbale contenente l'eventuale proposta di riduzione del pagamento diretto ed ogni ulteriore segnalazione necessaria alla gestione del fascicolo aziendale (anche per le annualità seguenti);

- **Eventuale intervento correttivo:** nel caso in cui sia applicabile il ricorso agli interventi correttivi per una o più norme violate, l'Autorità di controllo competente notifica all'agricoltore le modalità ed i tempi di attuazione degli stessi, specificando le modalità di controllo da portare a termine a carico degli interventi correttivi da realizzare. In questo caso, la riduzione del pagamento diretto rimane sospesa e comminata nella corretta misura solo a seguito del controllo sull'esecuzione degli interventi correttivi prescritti.

Nel caso non sia possibile eseguire i controlli prima del termine stabilito per l'erogazione del pagamento diretto, gli importi relativi alle riduzioni sono detratti dai successivi pagamenti destinati allo stesso agricoltore.

Le riduzioni sono applicate **all'importo complessivo del pagamento diretto che è stato erogato o dovrebbe essere erogato all'agricoltore** a seguito della domanda presentata o da presentare nell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento. Detto importo complessivo si riferisce al pagamento diretto a cui l'agricoltore avrebbe diritto, decurtato degli importi trattenuti a seguito dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie e nazionali che comportino l'applicazione di altre riduzioni, come, ad esempio, la modulazione.

In caso di infrazione dovuta a **negligenza**, ovvero nel caso in cui la violazione sia commessa per la prima volta, è prevista una penalizzazione per ciascun campo di condizionalità che, in base alla rilevanza della inadempienza, può essere pari all' **1%**, al **3%** o al **5%** dell'importo complessivo del pagamento diretto. Tali aliquote, in caso di ripetizione della stessa violazione, sono moltiplicate per il fattore 3, sino a raggiungere la **soglia massima del 15%**; oltre tale soglia, come già detto, l'agricoltore subisce l'ammonizione e, in caso di ulteriore violazione, la stessa non è più imputabile a negligenza ed è considerata **intenzionale**.

Per attribuire le percentuali di riduzione sopra indicate, si segue una specifica procedura:

- Ogni infrazione è misurata con un punteggio ricavato dalla media dei tre indici di portata, gravità e durata, secondo le modalità descritte in precedenza.

- Per ciascun campo di condizionalità si sommano i punteggi di ogni infrazione riscontrata. Si perviene così ad un punteggio riferito al pertinente campo di Condizionalità. Utilizzando quindi apposite **griglie di valutazione**, predisposte per ogni campo di condizionalità, si determina la **classe di punteggio** che corrisponde ad una delle tre aliquote di penalizzazione precedentemente indicate (1%, 3%, 5%), previste dalla regolamentazione comunitaria.

4. MODALITÀ DI NOTIFICA DEGLI ESITI FINALI DEL CONTROLLO DI CONDIZIONALITÀ

Conclusa, per ciascuna azienda oggetto di verifica, l'acquisizione delle informazioni relative al controllo CGO svolto, sarà possibile calcolare l'esito del controllo, quindi il tecnico della sede operativa provinciale di Agrisian, procederà alla stampa del verbale da consegnare all'azienda.

La consegna della copia del verbale al produttore, ha lo scopo di integrare la relazione di controllo, già consegnata nel corso della verifica aziendale, notificando l'esito tecnico del controllo di condizionalità CGO calcolato mediante il software.

La consegna del verbale avverrà tramite gli uffici provinciali dei CAA nel caso in cui il produttore abbia data mandato ad uno dei CAA riconosciuti o in caso contrario l'invio avverrà tramite raccomandata A.R.

Allegato 6 – modello “C1” - conferimento d’incarico

Mod. C1

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CONFERIMENTO D'INCARICO	
Il sottoscritto _____ in qualità di titolare della domanda di pagamento unico n. _____ - (Reg. CE n.1782/03, Reg. CE n. 756/04 e successive modificazioni),	
dichiara, anche ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, di aver incaricato il Sig. _____ a rappresentarlo all'incontro previsto per il giorno ____/____/____ per l'esame congiunto dei risultati degli accertamenti relativi alla domanda di cui sopra, ed in particolare a rappresentarlo nella facoltà di richiedere un successivo sopralluogo in campo in contraddittorio, accettando sin d'ora ogni suo operato e decisione in merito.	
Data ____/____/____	Firma del titolare della domanda _____
N.B. Si ricorda che il presente conferimento d'incarico deve essere necessariamente accompagnato da un documento del titolare della domanda in corso di validità (originale o fotocopia integrale)	

Allegato 7 – modello per la trasmissione ai CAA dei verbali delle aziende oggetto di controllo

AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Controllo delle domande di pagamento per superfici 2007 –
REGG. CE n. 1782/2003, 795/2004 e 796/2004
e successive modifiche e integrazioni

Presa in carico documentazione**Verbali aziende oggetto di controllo di Condizionalità – Criteri Gestione Obbligatoria**

Provincia di _____000 - XXXXXXXX

Tramite _____000 - XXXXXXXX

Elenco aziende per le quali si consegna la stampa del verbale contenente l'esito delle verifiche svolte:

cod_OPR	cod_istat_prov_rapp	Provincia	cod_bar_domanda	descr_denominazione_az
000	057	RIETI	70820xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

luogo e data _____

per Agrisian

per il CAA
